SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 febbraio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2007.

Modalità e termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni.

07A01365

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia entro il 15 dicembre 2006 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

07A00755

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2007, n. **10.**

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, nonché di ottemperare ad impegni assunti in ambito internazionale in merito alla candidatura della città di Milano per l'Esposizione universale 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute, delle comunicazioni, della solidarietà sociale, dello sviluppo economico, dell'interno, degli affari esteri e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 1º giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione della decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002. Procedura d'infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456.

1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito, è effettuato dall'Agenzia delle entrate.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società beneficiarie ai sensi rispettivamente dei punti 2 e 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1º giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6 dell'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, liquida le imposte con i relativi interessi; in caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate liquida le somme dovute sulla base degli elementi direttamente acquisiti. L'Agenzia delle entrate provvede al recupero degli aiuti, notificando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita comunicazione, in relazione a ciascuna annualità interessata dal regime agevolativo, contenente l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa. La comunicazione contenente l'ingiunzione al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'aiuto costituisce atto impugnabile davanti alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Tenuto conto tanto del preminente interesse nazionale in relazione alle condanne irrogabili alla Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, quanto dell'effetto negativo delle determinazioni di competenza della Commissione europea sugli interventi in favore di imprese nazionali, l'autorità giudiziaria, previo accertamento della gravità ed irreparabilità del pregiudizio allegato dal richiedente, può disporre la sospensione in sede cautelare delle ingiunzioni di cui al periodo precedente solo nelle ipotesi:

a) errore di persona;

b) errore materiale del contribuente;

c) evidente errore di calcolo.

3. Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.

4. Conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed alla decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002, costituiscono deroghe al divieto previsto dall'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e non sono pertanto oggetto di iscrizione a ruolo a titolo definitivo, gli aiuti, comunque determinati nella comunicazione di ingiunzione notificata al soggetto beneficiario, rientranti nell'ambito di applicabilità della regola *«de minimis»*, esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base dal Trattato CEE o del Trattato CECA, vigenti nel periodo di riferimento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5. Ai fini del presente recupero, appartengono alla categoria degli aiuti *«de minimis»* gli aiuti che, in base alla comunicazione 92/C 213/02 della Commissione del 20 maggio 1992, non eccedono l'importo complessivo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU con la comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, su un periodo di tre anni decorrente dal primo aiuto *«de minimis»*; tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

6. Per gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione *«de minimis»* di cui alla comunicazione della Commissione europea 92/C 213/02 del 20 maggio 1992 ed alla comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, il triennio di riferimento per il calcolo del limite massimo ha carattere fisso, esaurito il quale inizia a decorrere un nuovo triennio. Per la verifica del limite si sommano tutti gli importi di aiuti *«de minimis»*, di qualsiasi tipologia, ottenuti dallo stesso soggetto nel triennio. Ai fini dell'applicazione della regola *«de minimis»* nei confronti delle società beneficiarie è condizione necessaria che il risparmio d'imposta goduto, risultante dalla sommatoria dell'esenzione fiscale fruita per ogni periodo di imposta, sia inferiore a detto massimale.

7. Conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione con la comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, l'importo massimo di aiuto nel periodo di riferimento è espresso sotto forma di sovvenzione diretta di denaro. Gli aiuti erogati in forma diversa, ai fini dell'applicazione del limite previsto dalla regola *«de minimis»*, devono essere convertiti in equivalente sovvenzione, calcolata al lordo dell'imposta eventualmente applicabile sull'aiuto. Ai fini della determinazione del limite per gli aiuti *«de minimis»* ottenuti fino al 31 dicembre 1998, si applicano i tassi variabili di conversione del valore nominale in lire nel valore in ECU; per gli aiuti ottenuti dal 1° gennaio 1999 il tasso di conversione in euro è fisso e pari a 1.936,27. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare è quello medio annuale relativo all'esercizio precedente a quello di concessione dell'aiuto *«de minimis»*.

8. Sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato per l'applicazione della regola *«de minimis»* gli aiuti autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente.

9. Le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le informazioni relative agli aiuti *«de minimis»* ricevuti con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina *pro-tempore* vigente.

10. La documentazione di cui al comma 9 è consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione di cui al comma 2, all'ufficio che ha adottato l'atto.

11. Sono abrogati i commi da 2 a 6 dell'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Art. 2.

Promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015

1. Le iniziative per la promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015, di cui all'articolo 1, comma 950, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero del commercio internazionale anche attraverso l'Ente Comitato di candidatura Expo-Milano 2015. Con apposita convenzione sono regolate le modalità del finanziamento statale al predetto Ente, fermo restando l'obbligo di rendicontazione. Per le stesse finalità di promozione, gli importi di 220.000 euro nel 2007 e di 180.000 euro nel 2008, disponibili presso la pertinente unità previsionale di base del Ministero degli affari esteri, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del commercio internazionale, a ciascuno nella misura del cinquanta per cento degli stessi importi. L'Ente, nell'affidamento ed esecuzione dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni comunitarie, alle norme della contabilità generale dello Stato in materia di contratti ed, in particolare, alle disposizioni di cui alla parte II, titolo II, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 3.

Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria. Procedure d'infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104.

1. L'articolo 2450 del codice civile è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, la parola: «maturati» è sostituita dalla seguente: «pagati».

3. Le ritenute sugli interessi e i canoni maturati fino al 31 dicembre 2003 e pagati a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai soggetti non residenti di cui all'articolo 26-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono restituite dai soggetti indicati nel citato articolo 26-*quater*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i quali, ai fini del recupero delle ritenute restituite, utilizzano la modalità di compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. I compiti assegnati all'Agenzia delle entrate ai sensi del presente decreto sono svolti con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1. Tali maggiori entrate affluiscono in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali e una quota parte delle stesse, pari a 26 milioni di euro, è riversata nell'anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato. Il conto speciale è impignorabile.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi al Parlamento, corredati da apposite relazioni illustrative.

Art. 4.

Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, accesso alle reti di comunicazione elettronica, servizi post-contatore e di protezione del diritto d'autore delle opere del disegno industriale. Procedure d'infrazione n. 2006/2022, n. 2005/2083, n. 2005/4604 e n. 2005/4088.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: « e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi» sono soppresse.

3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è abrogato.

4. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, comma 1, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «settantesimo»;

b) l'articolo 239 è sostituito dal seguente:

«Art. 239 *(Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore)*. — 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.».

Art. 5.

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una prestazione di servizi e di soggiorni di breve durata. Procedure d'infrazione n. 1998/2127 e n. 2006/2126.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.»;

b) al comma 3 dell'articolo 5, la lettera *a)* è soppressa;

c) l'articolo 7 è abrogato;

d) all'articolo 13, la lettera *b)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*b)* si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all'articolo 5, comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo oppure, avendo presentato la dichiarazione di presenza, si è trattenuto sul territorio dello Stato oltre i novanta giorni o il minore termine stabilito nel visto d'ingresso;»;

e) All'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera *i)* del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TURCO, *Ministro della salute*

GENTILONI SILVERI, *Ministro delle comunicazioni*

FERRERO, *Ministro della solidarietà sociale*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

AMATO, *Ministro dell'interno*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

07G0022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2006, n. **315.**

Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e in particolare il comma 2, che prevede che, per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito Comitato tecnico-scientifico;

Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare, l'articolo 29 che prevede, al comma 1, una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2006, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, operando la riduzione prevista dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Ritenuto di provvedere al riordino del predetto Comitato tecnico-scientifico;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Riordino del Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di seguito denominato: «Comitato», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è composto da un Presidente e da tre membri.

2. I componenti sono scelti, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione nell'albo professionale, dirigenti di prima fascia dello Stato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti o tra esperti di chiara fama, anche stranieri, nelle materie oggetto delle attività del Comitato.

3. I componenti restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del Comitato, ferma restando l'applicazione dell'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata del Comitato ai sensi dell'articolo 3.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Funzioni e compiti

1. Il Comitato, ai fini del coordinamento delle attività di competenza delle amministrazioni dello Stato in materia di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:

a) svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, al fine di assicurare la coerenza tra il programma di Governo e la pianificazione strategica dei Ministeri in relazione alle funzioni di direzione della politica generale e di mantenimento dell'unità d'indirizzo politico ed amministrativo del Governo;

b) promuove l'utilizzo di metodologie e strumenti comuni per la pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato, la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, l'accumulo e la diffusione di conoscenze, anche con riferimento alle esperienze di altri Paesi;

c) elabora metodologie e strumenti per assicurare e migliorare il collegamento fra gli obiettivi strategici e l'allocazione e l'uso delle risorse nelle amministrazioni dello Stato;

d) elabora proposte per la progressiva integrazione tra il processo di formazione del bilancio ed il processo di pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato;

e) formula, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

Art. 3.

Durata e relazione di fine mandato

1. Il Comitato dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attività svolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata del Comitato, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

Art. 4.

Supporto tecnico e banca dati

1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico del Dipartimento per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Comitato si avvale, altresì, del supporto informativo della banca dati, già costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, accessibile in via telematica e alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.

Art. 5.

Forme di consultazione

1. Al fine di acquisire proposte, pareri, dati e informazioni per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3, il Comitato svolge audizioni generali con i rappresentanti delle amministrazioni e istituisce altre forme di consultazione settoriale.

Art. 6.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 286

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'atti-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

vità di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— L'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 («Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»), abrogato dal presente decreto, istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati delle direttive annuali dei Ministri e degli indicatori di efficacia, efficienza, economicità (comma 1), un comitato tecnico-scientifico per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato (comma 2) e un osservatorio sui sistemi di controllo interno nelle amministrazioni pubbliche (comma 3).

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302:

«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».

— Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186, come ulteriormente modificato dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi)*. — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, vedi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214):

«4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193):

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico)*. — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'àmbito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.».

Nota all'art. 4 e all'art. 6:

— Per l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, vedi note alle premesse.

07G0020

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Soriano Calabro e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Soriano Calabro (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Soriano Calabro;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Soriano Calabro, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Soriano Calabro (Vibo Valentia) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Soriano Calabro (Vibo Valentia) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Umberto Campini - viceprefetto;

dott.ssa Maria Adele Maio - viceprefetto aggiunto;

rag. Concetta Malacaria - dirigente di seconda fascia.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2007
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 253

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Soriano Calabro (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In relazione all'esito di attività investigative condotte sul territorio, dalle quali sono emerse situazioni di diffusa illegalità astrattamente riconducibili a forme di condizionamento e di infiltrazione della criminalità organizzata nei confronti degli amministratori dell'ente, il prefetto di Vibo Valentia ha disposto, con provvedimento

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

del 7 aprile 2006, l'accesso presso il comune di Soriano Calabro, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, con successive modificazioni ed integrazioni, per gli accertamenti di rito.

L'esistenza di fattori d'inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata è emersa nel corso degli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso e confluiti nella relazione commissariale del 30 giugno 2006 e nei successivi accertamenti di cui alla relazione commissariale del 9 novembre 2006 che hanno messo in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risultano favorite da una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali od a soggetti ad esse contigue, i quali si sarebbero attivati per influenzare il voto dell'elettorato. In particolare due amministratori sono legati per vincoli di affinità ad un pluripregiudicato, così come un altro amministratore ha legami di affinità con altro soggetto rinviato a giudizio per associazione a delinquere di stampo mafioso.

La precaria condizione del tessuto ambientale emerge, altresì, da atti di violenza ed aggressione nei confronti di amministratori, funzionari comunali, imprenditori e cittadini. Emblematica al riguardo è la vicenda relativa all'aggressione subita da un consigliere comunale dopo che in una seduta del consiglio aveva denunciato la precarietà delle condizioni di edifici comunali e, in particolare, l'occupazione abusiva di uno di essi. Aggressione che l'amministratore ha subito proprio da chi occupava abusivamente l'area comunale, parente di un pluripregiudicato già sorvegliato speciale di p.s. con obbligo di soggiorno e già tratto in arresto insieme ad altro boss e condannato per i reati di associazione a delinquere e truffa. Denota una chiara indifferenza nei confronti del gravissimo evento, chiaramente sintomatico di un clima ambientale di diffusa prevaricazione, e della corretta gestione del patrimonio, la circostanza che l'amministrazione comunale si sia astenuta dal prendere posizione sulla vicenda.

La strumentalizzazione del ruolo istituzionale dell'ente locale in funzione degli interessi della criminalità emerge con chiara evidenza dall'analisi della gestione di alcune vicende amministrative. In particolare la commissione riferisce che alcuni capannoni comunali, realizzati nell'area destinata al piano insediamenti produttivi, sono stati dati in locazione a parenti del citato pluripregiudicato, al padre di un assessore e alla nipote di un pregiudicato, senza che sugli stessi manufatti fossero stati effettuati i necessari collaudi. Soltanto successivamente alla stipula di quasi tutti i contratti, il tecnico incaricato dal comune di effettuare prove di staticità, ha depositato l'esito delle indagini che non sostituisce comunque il certificato di collaudo, ma attesta solo la buona esecuzione dei lavori. È stato, anzi, accertato che, a fronte del rifiuto espresso dal responsabile dell'ufficio tecnico di procedere all'assegnazione dei capannoni in quanto carenti dei certificati di collaudo, il sindaco ha avocato a sé di fatto, senza la preventiva adozione di atti formali e motivati, la fase del procedimento relativa alla stipula dei contratti di locazione.

Inoltre allo scopo di agevolare gli assegnatari dei capannoni che avevano evidenti difficoltà ad ottenere da banche o istituti di credito la polizza fidejussoria pari a tre annualità del canone prevista dal regolamento per l'assegnazione dei box, in considerazione delle insufficienti garanzie economiche fornite dagli stessi, il consiglio ha modificato, a graduatoria già stilata, la norma del regolamento per consentire la stipula di polizze anche con società finanziarie e per un importo pari ad una anziché tre annualità del canone.

La carente conduzione della gestione amministrativa è resa palese da altra vicenda relativa alla occupazione abusiva da parte di parenti del più volte citato pluripregiudicato di alcuni capannoni di proprietà pubblica senza che alcun organo amministrativo segnalasse l'irregolarità della situazione. Inoltre, nonostante i locatari siano stati gravemente inadempienti, non avendo provveduto a pagare gran parte dei canoni, il comune non ha proceduto a risolvere il contratto o a recuperare le rilevanti somme dovute, nonostante l'ente versi in una grave situazione debitoria.

Il profilo indiziario dell'ingerenza negli affari del comune e della strumentalizzazione delle scelte amministrative viene delineato dalla commissione d'accesso attraverso gli accertamenti svolti in merito al settore urbanistico, dove è emerso che l'amministrazione in assenza di direttive specifiche da parte degli organi politici, dopo l'emissione di ordinanze di demolizione, non ha mai proceduto ai conseguenti adempimenti. Viene in particolare fatto cenno alla inerzia manifestata dall'amministrazione in ordine alla occupazione abusiva, da parte della moglie di un pregiudicato, di una zona destinata a verde pubblico, attigua al suo fabbricato, che è stata dalla stessa anche recintata e pavimentata mediante interventi di cementificazione. La commissione fa anzi notare come la giunta abbia dato indicazioni al responsabile dell'ufficio tecnico comunale di accogliere la richiesta presentata dalla predetta volta ad ottenere la concessione dell'area in comodato d'uso, nonostante questa fosse destinata a verde pubblico e soggetta a vincolo urbanistico. La vicenda mantiene integro il suo valore sintomatico nonostante che il contratto di comodato d'uso non sia stato perfezionato.

L'organo ispettivo ha ricondotto a promesse fatte dal sindaco nel corso della campagna elettorale e in cambio degli appoggi ottenuti da parte di personaggi ritenuti vicini ad una cosca locale, anche la determinazione dell'ente di non autorizzare la realizzazione di un distributore di carburanti in una località individuata dal piano di localizzazione deliberato dal commissario regionale *ad acta*. L'amministrazione, con procedure dilatorie, ha tenuto un comportamento preordinato a non creare pregiudizi all'unico impianto di distribuzione carburanti già esistente, di cui è titolare la moglie di un noto pregiudicato, impedendo che l'insediamento di altri distributori potesse portare ad un regime di libera concorrenza a detrimento degli interessi degli esponenti della criminalità organizzata.

L'*iter* amministrativo relativo all'istanza di autorizzazione veniva infatti immediatamente interrotto all'indomani di un esposto presentato dalla sorella della titolare impianto esistente, nel quale si sollevavano dubbi sulla idoneità geologica delle aree individuate dal piano di localizzazione. Nonostante il responsabile dell'ufficio competente avesse assicurato che l'area segnalata non era sottoposta a vincolo idrogeologico, la giunta incaricava, con singolare sollecitudine, un geologo ad effettuare uno studio sulla predetta area conclusosi con la emissione di parere negativo circa la compatibilità della stessa. La commissione evidenzia come l'inerzia consumata per oltre tre anni dall'amministrazione, a fronte di una controperizia presentata dalla società richiedente che concludeva per l'assenza di motivi ostativi alla localizzazione dell'impianto, sia sintomatica di interferenze esterne da parte di esponenti della malavita locale che condizionano la libera determinazione degli organi amministrativi. Alla vicenda, viene, altresì, ricollegato un atto intimidatorio di cui è stato vittima il sindaco.

In altra occasione, a fronte di parere contrario espresso dall'ufficio competente in ordine alla richiesta di costruire una autocarrozzeria nella stessa area individuata dal piano di localizzazione dei distributori dei carburanti, il consiglio comunale ha provveduto a rimuovere l'ostacolo di natura urbanistica, modificando il piano di localizzazione e stralciando, come richiesto dagli interessati, la porzione di terreno sulla quale andava costruito il manufatto.

La sussistenza di pregiudizievoli cointeressenze è riscontrabile anche con riferimento al settore dei contributi, dove emerge che hanno illegittimamente beneficiato del reddito minimo d'inserimento, non solo soggetti privi dei requisiti di legge per difetto d'iscrizione alle liste di collocamento o perché proprietari di beni, ma anche persone con gravi pregiudizi penali.

Inoltre il comune versa in una grave situazione debitoria ascrivibile anche al mancato introito dei tributi e dei canoni dell'acqua in ordine al quale l'amministrazione non ha intrapreso alcuna azione concreta nei confronti dei morosi. Fra gli utenti inadempienti figurano alcuni amministratori locali e loro parenti, nonché numerosi pregiudicati.

In materia di appalti pubblici, la commissione evidenzia una gestione amministrativa caratterizzata da irregolarità e gravi inadempienze. Infatti il ricorso alle procedure di somma urgenza risulta carente della necessaria motivazione; del pari le procedure ristrette, quali la trattativa privata previa gara informale e gli affidamenti diretti per somme urgenze non sono supportate dalle condizioni legittimanti. Con riferimento alle rare procedure d'appalto con il sistema dell'asta pubblica, è stata riscontrata una partecipazione oggettivamente limitata a poche imprese, con applicazione di ribassi irrisori, che lasciano presumere il carattere fittizio delle gare, nel chiaro intento di conferire apparente legalità all'affidamento esperito.

La possibile devianza dell'azione amministrativa dell'ente è rinvenibile anche nella circostanza che fra gli imprenditori affidatari, con procedure dirette, di opere pubbliche risultano soggetti legati da rapporti di frequentazione e di parentela con esponenti della criminalità organizzata. A tal riguardo, pur avendo l'ente sottoscritto con il

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

competente Ufficio territoriale del Governo un protocollo di legalità, agli atti non sono state rinvenute le certificazioni antimafia relative alle imprese affidatarie di appalti.

Chiara manifestazione di sensibilità verso gli ambienti delinquenziali è la vicenda relativa alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione della biblioteca comunale affidati con cottimo fiduciario ad una ditta il cui titolare è un pregiudicato con varie condanne a carico, tra le quali rileva quella per falsità materiale e truffa continuata.

Gli elementi fattuali desunti dagli accertamenti ispettivi e dalle indagini in corso appaiono determinanti in ordine all'accertamento della vicinanza dell'amministrazione alla criminalità organizzata e concorrono a configurare un concreto pericolo di sviamento dell'attività comunale dal perseguimento degli interessi dell'intera collettività.

L'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

Pertanto, il prefetto di Vibo Valenzia, con relazione del 30 giugno 2006, successivamente integrata con rapporto del 9 novembre 2006, che qui si intendono integralmente richiamati, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La descritta condizione di assoggettamento necessita che, da parte dello Stato, sia posto in essere un intervento mirato al ripristino della legalità mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Soriano Calabro (Vibo Valentia), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 4 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2007.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione della A.S.L. NA 4, in Pomigliano d'Arco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 25 ottobre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 31 ottobre 2005, con il quale, ai sensi degli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare l'amministrazione dell'azienda sanitaria locale NA 4, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), per la durata di diciotto mesi ad una commissione straordinaria composta dal dottor Giovanni Balsamo, dal dott. Furio Migliori e dalla dott.ssa Carmen Perrotta;

Visto il proprio decreto, in data 27 dicembre 2005, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2006, con il quale il Gen. D. Giovanni Napolitano è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione della suddetta azienda sanitaria locale, in sostituzione del dott. Furio Migliori.

Considerato che, in relazione alla cessazione dalle funzioni di direttore centrale per le Autonomie ed alla contestuale assunzione delle funzioni di prefetto di Trieste, il dott. Giovanni Balsamo ha messo a disposizione, per la sostituzione, l'incarico di componente la commissione straordinaria in oggetto, incarico il cui espletamento ritiene incompatibile con lo svolgimento delle nuove funzioni.

Considerato pertanto che si rende necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giovanni Balsamo;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Decreta:

Il dott. Melchiorre Fallica, prefetto, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione dell'amministrazione dell'A.S.L. NA 4, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), in sostituzione del dott. Giovanni Balsamo.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2007
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 383

07A01333

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2006.

Revoca e parziale riassegnazione dei finanziamenti assegnati per l'esecuzione di interventi urgenti, da realizzare in attuazione degli «Indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2004;

Vista la nota DPC/PRE/0046570 del 20 settembre 2005 del capo del Dipartimento della protezione civile, indirizzata alle regioni ed alle province autonome;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, recante «Indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 19 ottobre 2005;

Vista la nota DPC/VC/0056200 del 10 novembre 2005 con la quale il capo del Dipartimento della protezione civile ha definito le modalità per l'attivazione di specifici finanziamenti diretti a favorire l'attuazione della predetta direttiva del 29 settembre 2005;

Visto il decreto n. 5184 del 24 novembre 2005, con il quale è stata impegnata la somma di € 50.000.000,00, per la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla richiamata direttiva del 29 settembre 2005, in favore delle regioni e delle province autonome;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 2006, n. 81, con il quale è stato ammesso al finanziamento un primo gruppo di interventi proposti dalle regioni e dalle province autonome;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 2006, n. 172, con il quale è stato ammesso al finanziamento un secondo gruppo di interventi proposti dalle regioni e dalle province autonome;

Viste le note con le quali le regioni, Piemonte, Toscana, Lombardia e la provincia autonoma di Trento, hanno comunicato il mancato inizio lavori di alcuni interventi nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006;

Considerate le note con le quali le regioni, Piemonte, Lombardia e la provincia autonoma di Trento, hanno comunicato la sostituzione dei predetti interventi;

Vista la nota della regione Abruzzo prot. RA/73 792 del 7 agosto 2006, con la quale viene comunicata l'impossibilità da parte del soggetto attuatore di cofinanziare l'intervento codice AI/ABR/013/TE «Fosso Leomogna: riapertura della sezione di deflusso e protezioni spondali» e la stessa Regione chiede la sostituzione del soggetto attuatore e la conferma dello stesso intervento per l'importo assegnato dal Dipartimento nazionale della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. Vengono revocati i seguenti interventi che non sono stati iniziati nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio del 19 gennaio 2006:

regione Piemonte:

AI/PIE/07/AL «Sistemazione idraulica-idrogeologica rio Corteranzo e val d'Arme» per l'importo di euro 300.000;

provincia autonoma di Trento:

AI\TRE\010\TN «Sistemazione e rinaturalizzazione del torrente Avisio» per l'importo di euro 315.000;

AI\TRE\012\TN «Sistemazione alveo del fiume Brenta a valle del ponte S. Margherita» per l'importo di euro 300.000;

regione Lombardia:

intervento codice AI\LOM\002\BG «Sottomurazione briglie e muri di difesa spondale - pressi di via Marconi» per l'importo di euro 27.972,2.

2. Vengono revocati alla regione Toscana euro 40.000 per il mancato inizio di tre sotto-interventi ricompresi negli interventi codice: AI\TOS\02\SI, AI\TOS\05\FI e AI\TOS\12\MS.

3. Viene revocato alla provincia autonoma di Trento l'intervento denominato codice AI/TRE/005/TN: «Rifacimento arginatura» nel comune di Caldonazzo per l'importo di euro 105.000,00 in quanto la tempistica dell'intervento non è compatibile con il decreto del 19 gennaio 2006 menzionato in premessa.

Art. 2.

1. Vengono ammessi a finanziamento, a parziale sostituzione degli interventi revocati, i seguenti interventi:

regione Piemonte:

AI\PIE\17\CN «Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della regione Abrau» per l'importo di euro 300.000;

regione Lombardia:

AI\LOM\018\PV «Rimozione del materiale in alveo e formazione di difesa al piede dell'arginatura» nel comune di Canneto Pavese per l'importo di euro 130.000 di cui euro 27.972,29 a carico del Fondo di protezione civile ed euro 102.027,70 a carico della regione Lombardia.

Art. 3.

1. La regione Abruzzo Servizio genio civile regionale dell'Aquila - Ufficio di Teramo, è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento codice AI\ABR\013\TE in sostituzione dell'Amministrazione comunale di Castelli (Teramo) e l'importo complessivo di tale intervento viene ridotto ad euro 225.000 pari al solo finanziamento a valere sul fondo della protezione civile nazionale.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 valgono le stesse modalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Le regioni e le province autonome assicurano la vigilanza sulla realizzazione degli interventi assumendo ogni iniziativa ritenuta utile per consentire l'avvio ed il completamento degli interventi stessi entro i termini stabiliti. Nel contesto di tale attività le regioni e le province autonome possono proporre in qualunque momento al Dipartimento della protezione civile la revoca di finanziamenti relativi ad interventi per i quali non risulti possibile il rispetto dei termini di completamento stabiliti.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2006

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 58

07A01343

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2007.

Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale in rassegna è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al summenzionato contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi di carattere straordinario ancora in corso di ultimazione, necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti ed al conseguente ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la nota del 23 gennaio 2007 dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della regione Siciliana con la quale viene rappresentata l'esigenza del mantenimento del regime straordinario e derogatorio al fine di consentire il completamento delle iniziative finalizzate al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 31 gennaio 2008, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2007

Il Presidente: PRODI

07A01392

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2007.

Proroga dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, con il quale è stato prorogato,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale;

Considerato che il predetto stato di emergenza in materia ambientale è stato adottato per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Tenuto conto che le iniziative di carattere straordinario e derogatorio finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali sono ancora in corso di realizzazione;

Ravvisata, quindi, l'oggettiva necessità, allo stato, di consentire il completamento delle predette iniziative in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la nota del 23 gennaio 2007, con cui l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della regione Siciliana ha rappresentato la necessità di un'ulteriore proroga del contesto critico in rassegna, al fine di consentire il completamento degli interventi previsti per il definitivo rientro nell'ordinario nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali;

D'intesa con la regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato fino al 31 gennaio 2008 lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2007

Il Presidente: PRODI

07A01393

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2007.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo, che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che i torrenti Ferreggiano e Sturla sono interessati da una situazione di grave pericolo determinata dalla pesante interferenza della viabilità e del tessuto urbano con il reticolo idrografico nei bacini dei predetti torrenti;

Considerato altresì che gli eventi alluvionali del mese di settembre 2006 hanno determinato un aggravamento della situazione di criticità dei bacini idrografici dei predetti torrenti;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi di carattere straordinario ed urgente finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo e alla messa in sicurezza dei luoghi;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere o dispiegabili dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto con la celerità conseguente dalla gravità del contesto critico in esame;

Ritenuto quindi che, nella fattispecie in questione, ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del 30 gennaio 2007 del Presidente della Regione Liguria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 gennaio 2008, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla.

Il Presidente della Regione Liguria è nominato Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2007

Il Presidente: PRODI

07A01394

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3564).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2007;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006;

Vista la nota del Generale Roberto Jucci - Commissario delegato dell'11 gennaio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della capitale della Repubblica;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2006, n. 3543, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della capitale della Repubblica»;

Viste le note del direttore ufficio speciale «Emergenza traffico e mobilità» del comune di Roma del 27 novembre e del 19 dicembre 2006 nelle quali viene rappresentata la necessità di apportare talune modifiche alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 2006;

Vista la nota del 1° febbraio 2007 del presidente della regione Lazio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496 del 17 febbraio 2005, recante: «Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia» così come integrata dall'ordinanza di protezione civile n. 3507 del 2006;

Viste le richieste formulate dal presidente della regione Molise dal sindaco di San Giuliano di Puglia e dal sub-commissario per gli eventi sismici verificatisi nella provincia di Foggia in occasione della riunione tenutasi il 25 gennaio 2006 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 16, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3555 del 5 dicembre 2006;

Visto l'art. 13, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006;

Visto l'art. 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 499, e successive modificazioni ed integrazioni concernente la concessione di contributi, corrispondenti all'Iva pagata, in favore di coloro che effettuano interventi finalizzati alla riparazione o ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiate a seguito degli eventi;

Visto l'art. 1, comma 510, della legge 296 del 2006 concernente la proroga al 31 dicembre 2007 del termine per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi in conto IVA pagata per ristrutturare gli edifici colpiti dal sisma del 1997 in Umbria e Marche, e per l'adeguamento antisismico degli edifici ubicati nei comuni ad elevato rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3553 del 30 novembre 2006, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana»;

Vista la nota del 22 dicembre 2006 del prefetto di Sondrio;

Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3506 del 23 marzo 2006, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006»;

Vista la nota del 24 gennaio 2007 del presidente della regione Marche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alla celebrazione del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato «Europa 2007», con il quale il capo del Dipartimento della protezione civile è stato nominato commissario delegato;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007 recante: «Disposizioni per la celebrazione del «grande evento» relativo alla ricorrenza del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato «Europa 2007»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004 art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004 art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005 art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005 art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005 art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006 articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006 art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006 art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006 art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006 art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006 art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, e n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Tenuto conto delle difficoltà riscontrate da diversi consorzi di bacino nell'espletamento delle attività connesse alla raccolta differenziata;

Ravvisata la necessità di individuare meccanismi più efficaci a consentire l'implementazione della raccolta differenziata attraverso un'efficiente utilizzo dei consorzi di bacino istituiti nella regione Campania e delle risorse finanziarie ad essi assegnate;

Vista la nota del 31 gennaio 2007 del Presidente della regione Campania;

Considerata la particolare urgenza di assumere iniziative volte alla realizzazione dell'impianto per la termovalorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti nel comune di S. Maria La Fossa, per il completamento del sistema dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti dichiarazioni di «grande evento» rispettivamente, del 14 ottobre 2005 per lo svolgimento dei Mondiali di nuoto 2009, del 21 ottobre 2005 per lo svolgimento dei «XVI giochi del Mediterraneo», del 2 dicembre 2005 per l'organizzazione del «Campionato del mondo di ciclismo su strada 2008», del 31 agosto 2006 in relazione al pellegrinaggio - incontro dei giovani italiani denominato «Agorà dei giovani italiani» che si terrà a Loreto, in provincia di Ancona nei mesi di agosto e settembre 2007 e del 27 dicembre 2006 relativo alla ricorrenza del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato «Europa 2007»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Frassinoro, in provincia di Modena, colpito da grave dissesto idrogeologico che ha interessato infrastrutture pubbliche essenziali ed insediamenti abitativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 febbraio 2006, con il quale è stato esteso al territorio del comune di Montefiorino la dichiarazione di stato di emergenza del 22 dicembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3510 del 6 aprile 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di pericolo determinatasi nel territorio dei comuni di Frassinoro e di Montefiorino, in provincia di Modena»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3500 del 23 febbraio 2006, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di criticità in atto nel territorio della regione Campania conseguente agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei giorni 14 e 15 settembre 2001»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3415 del 18 marzo 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la nota del presidente della regione Campania del 27 dicembre 2006;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Generale Roberto Jucci, commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno provvede con proprio provvedimento alla nomina di un soggetto attuatore per il compimento di tutte le attività liquidatorie rispetto alle posizioni debitorie maturate dalla Convenzione per la gestione del sistema depurativo dell'Alto Sarno, sulla base di quanto definitivamente accertato dal soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 8, dell'ordinanza n. 3494/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle risorse previste dal comma 9 del medesimo art. 1 sopra citato, nonché di quelle ulteriori previste dall'art. 12, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3559/2006.

2. In ragione dei maggiori incombenti affidati al Generale Roberto Jucci, commissario delegato per il definitivo superamento dell'emergenza di cui al comma 1, il limite massimo annuo di autorizzazione alle spese di rappresentanza di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 3315/2003, così come modificato ed integrato dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 3388/2004, è elevato ad euro 8.000,00.

Art. 2.

1. Al fine di integrare il finanziamento necessario a consentire rispettivamente la completa realizzazione di alcune opere già previste nel Piano degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie e dei parcheggi del comune di Roma, approvato con provvedimento commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006, nonché l'esecuzione di opere integrative o complementari a quelle relative al potenziamento del trasporto di massa già attive o in corso di realizzazione da affidare alle imprese già operanti sulle stesse linee, all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2006, n. 3543, le parole «700 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «1400 milioni di euro».

2. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile del 26 settembre 2006, n. 3543, la parola: «ovvero» è sostituita dalla parola: «nonché» e dopo le parole: «qualifica dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «fino al limite massimo di 15 unità».

3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2006, n. 3543, le parole: «nel limite massimo di 10 unità» sono soppresse e le parole: «assunto con contratto a tempo determinato nel limite massimo di 10 unità» sono sostituite dalle seguenti: «assunto con contratto a tempo determinato nel limite complessivo di 20 unità».

4. All'art. 4, primo comma, terzo alinea, della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2006, n. 3543, dopo le parole «articoli», le parole: «10 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «9, 10, 15 e 16».

5. Le procedure di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2006, n. 3543, e di cui al precedente comma 4 si estendono, se ritenuto necessario, limitatamente al completamento degli interventi infrastrutturali, alle aree immediatamente limitrofe al territorio della capitale della Repubblica, previa intesa con gli Enti locali interessati.

Art. 3.

1. I commi 2 e 3 dell'art. 21 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono così sostituiti:

«2. Il termine del 31 dicembre 2006 previsto dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006, così come modificata ed integrata dall'ordinanza di protezione civile n. 3507 del 2006 è differito al 31 dicembre 2007.

3. La riscossione dei contributi e premi non corrisposta per effetto della sospensione di cui al comma 2 avverrà mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2008».

2. Nell'ambito delle sospensioni contributive di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006 sono ricompresi anche i lavoratori autonomi.

Art. 4.

1. Le lettere *a)* e *b)*, comma 1, dell'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 26 ottobre 2006 sono così sostituite:

«*a)* un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore all'80% del danno medesimo. L'ammontare del danno subito è determinato dalla stima dei costi necessari per la riparazione delle strutture e per la riparazione, o il riacquisto degli altri beni danneggiati;

b) un contributo fino ad un massimo dell'80% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi alluvionali e non utilizzate, né più utilizzabili;».

2. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 26 settembre 2006 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

«6-*bis*. Il commissario delegato è autorizzato, anche avvalendosi dei sindaci, ad assegnare ai proprietari di beni mobili distrutti o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali del 16 o del 26 settembre 2006 un

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

contributo fino all'80 per cento del danno subito e comunque nel limite massimo complessivo di euro 6.000,00 per ciascun nucleo familiare sulla base delle spese documentate per il ripristino o il riacquisto dei beni. Il contributo è concesso al lordo degli oneri fiscali se non altrimenti recuperabili.».

Art. 5.

1. In ragione della difficoltà da parte dei Consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10 di attivarsi nei termini di legge alla raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, ed al fine di favorire il raggiungimento degli obbiettivi della raccolta differenziata nella Regione Campania, così come stabilito all'art. 5 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e disciplinato dall'art. 3 dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, i Comuni della Regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei Consorzi di bacino summenzionati, utilizzando i lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999.

2. Sono comunque fatti salvi i contratti per l'affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato, comunque non prorogabili, già stipulati, alla data di adozione della presente ordinanza, tra i Comuni e soggetti, anche privati, conformemente a quanto previsto nell'ordinanza di protezione civile n. 3529 del 2006 nella parte relativa al fabbisogno del personale incaricato alla raccolta che deve essere soddisfatta al 75% dai lavoratori già in carico ai consorzi, i cui relativi costi sono sostenuti dai Comuni.

Art. 6.

1. Ferma la piena vigenza delle determinazioni assunte dagli organi competenti in ordine alla valutazione di impatto ambientale dell'impianto per la termovalorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti nel comune di S. Maria La Fossa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al relativo aggiornamento in relazione all'accertamento della compatibilità dell'impianto stesso rispetto al possibile mutato contesto derivante sia dai limiti di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, sia da altre situazioni rilevanti sotto il profilo tecnico - ambientale, che da altri interventi ed opere ricadenti nell'area interessata.

2. La procedura di cui al comma 1, deve concludersi, in relazione al contesto di somma urgenza, entro e non oltre il termine di novanta giorni dall'adozione della presente ordinanza.

3. Per lo svolgimento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della consulenza di tecnici ed esperti dell'APAT, dell'ENEA, della Commissione VIA e della Commissione speciale VIA.

4. Tenuto conto della necessità di assicurare le condizioni per la celere realizzazione del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti nell'ambito territoriale di interesse, ed in relazione sia agli esiti delle precedenti procedure di verifica di valutazione di impatto ambientale, che degli ulteriori studi ed indagini ambientali disponibili, il Commissario delegato provvede in via provvisoria per l'immediato inizio dei lavori previsti tenendo conto delle prescrizioni già indicate nel parere della Commissione VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 782 del 28 aprile 2006 reso ai sensi dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3443 del 15 giugno 2005, nelle more del procedimento di aggiornamento di cui al comma 1.

5. Il Commissario delegato assicura altresì le occorrenti iniziative affinché la regione Campania garantisca il rientro delle emissioni prodotte dall'impianto nei limiti dettati dal piano regionale di qualità dell'aria o che sarà di conseguenza modificato in conformità alla vigente normativa anche di derivazione comunitaria. Qualora i risultati delle attività di cui al comma 1 accertassero la non compatibilità dell'impianto, non si darà luogo alla prosecuzione dei lavori.

Art. 7.

1. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di fronteggiare adeguatamente i nuovi e maggiori oneri conseguenti alle dichiarazioni di «Grandi eventi», intervenute con i decreti rispettivamente del 14 ottobre 2005, del 21 ottobre 2005, del 2 dicembre 2005, del 31 agosto 2006 e del 27 dicembre 2006 citati in premessa, il Dipartimento medesimo è autorizzato a conferire un incarico di funzione dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in deroga ai limiti ivi previsti, con contestuale soppressione del posto dirigenziale di prima fascia e relativa struttura di cui all'art. 19, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 ed all'art. 4, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3545 del 27 settembre 2006.

2. In relazione alle sopravvenute esigenze derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari, a partire dal giorno 6 dicembre 2004 ed ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici, concernenti la medesima area, verificatisi nel mese di ottobre 2002, il Dipartimento della protezione civile, nel rispetto delle proprie dotazioni organiche, è autoriz-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zato a conferire gli incarichi di Presidenti dei Comitati di rientro nell'ordinario, di cui agli articoli 3, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3277, e 7, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, a due dirigenti di seconda fascia del Dipartimento medesimo, con conseguente mantenimento della posizione economica, anche accessoria, in godimento.

3. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, n. 3510, dopo le parole « il relativo compenso.» è aggiunto il seguente periodo: «L'incarico di Presidente del Comitato per il rientro nell'ordinario di cui al presente articolo è attribuito ad un Prefetto della Repubblica, in deroga all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile è determinato il relativo compenso».

Art. 8.

1. Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare le risorse eccedenti il fabbisogno di cui all'art. 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alle necessità di cui all'art. 12, comma 3, della medesima legge.

Art. 9.

1. All'art. 16, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3555 del 5 dicembre 2006 dopo le parole «carriera prefettizia» sono aggiunte le seguenti «in deroga ai limiti numerici previsti dall'art. 133, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 circa il numero massimo di dirigenti del Corpo dei Vigili del Fuoco collocati in comando e fuori ruolo».

2. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3553 del 30 novembre 2006, le parole «Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3474 del 18 novembre 2005» sono soppresse.

3. All'art. 13, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, le parole «stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa» sono sostituite con le parole «conferire un incarico di consulenza».

4. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2006, n. 3555 la parola «dicembre» è sostituita con la parola «novembre».

Art. 10.

1. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007 le parole «uno individuato nella figura del Consigliere diplomatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri», sono sostituite dalle parole «uno individuato dal Consigliere diplomatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Art. 11.

1. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, ai fini del più proficuo e tempestivo espletamento delle attività finalizzate al superamento del grave contesto emergenziale in atto nel territorio della Regione Campania in materia di smaltimento dei rifiuti, può individuare fino ad un massimo di 4 unità di personale cui affidare specifiche funzioni di supporto e coordinamento nell'espletamento delle attività della struttura commissariale. Al predetto personale è attribuita un'indennità omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 250 ore di lavoro straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

2. Al fine di garantire un'efficiente gestione dei flussi di carico e scarico dei rifiuti nel territorio della regione Campania, il Commissario delegato può individuare quattro unità di personale cui corrispondere fino a 30 ore di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico delle risorse finanziare del Commissario delegato.

Art. 12.

1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento dei contesti di criticità conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei giorni 14 e 15 settembre 2001, ed agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della regione Campania, sono prorogati fino al 30 giugno 2007 i poteri conferiti al Presidente della Regione Campania rispettivamente dalle ordinanze n. 3500/2006 e n. 3415/2005, così come modificata ed integrata dall'art. 6 dell'ordinanza n. 3506/2006.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2007

Il Presidente: PRODI

07A01391

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Franceschi Dianella, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Franceschi Dianella, nata a Bruxelles il 29 gennaio 1977 cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Assistant social» conseguito in Belgio;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Assistant social» conseguito presso l'«Institut Cardijn Louvain la Neuve» in data 27 giugno 2001;

Preso atto che in base all'ordinamento locale il predetto titolo è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di assistente sociale, come dichiarato dal consolato d'Italia a Bruxelles in data 12 giugno 2005;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 26 ottobre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale», sezione B, per cui non è necessario applicare alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Franceschi Dianella, nata a Bruxelles il 29 gennaio 1977 cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali», sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A00896

DECRETO 23 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Masarra Marie, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Masarra Marie, nata a Yabroud (Siria) il 1° maggio 1962, cittadina siriana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingegnere civile specializzazione edilizia civile e industriale», di cui è in possesso, conseguito in Russia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «Ingegnere civile specializzazione edilizia civile e industriale»; conseguito presso l'«Istituto d'ingegneria civile di Rostov», in data 15 giugno 1987;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che in Russia il titolo accademico-professionale di cui è in possesso la sig.ra Masarra permette di esercitare la professione legata alla qualificazione suddetta come da dichiarazione di valore rilasciata dall'ambasciata d'Italia a Mosca il 24 giugno 2005;

Preso atto dell'esperienza professionale conseguita in Siria;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 14 dicembre 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;

Considerato che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile-ambientale dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa, e che, per quanto concerne la domanda per l'iscrizione nella sezione A, settore industriale, si esprime invece parere negativo, in quanto la formazione accademico-professionale, come documentata, presenta lacune tali da non poter essere colmate da misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni e gli articoli 14 e 39 co. del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Bologna, rinnovato in data 25 marzo 2006, con scadenza il 1° aprile 2006 per motivi di famiglia;

Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Alla sig.ra Masarra Marie, nata a Yabroud (Siria) il 1° maggio 1962, cittadina siriana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sezione A settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento relativo al settore industriale, per i motivi su esposti, è rigettato.

Roma, 23 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A00897

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 ottobre 2006.

Programma di investimenti, ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitazione della risoluzione degli accordi di programma, di cui al decreto interministeriale 12 maggio 2006, al 65 % delle risorse revocate, ai sensi dell'articolo 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) - Regione Veneto.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che eleva tale importo a 34.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che autorizza la spesa di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per il potenziamento delle strutture di radioterapia;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *h)* del Regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002;

Vista l'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, commna 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) art. 1, commi 285, 310, 311 e 312 che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;

Vista la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6a.h. dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»;

Visto l'Accordo di programma per il settore investimnenti sanitari del 26 giugno 2000 e 18 aprile 2001 e succssive rimodulazioni, sottoscritto dal Ministero della salute e la regione Veneto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 154 del 5 luglio 2006, che, in applicazione del processo di revoca previsto al citato art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge n. 266/2005, ha individuato gli interventi relativi alle parti degli accordi di programma che hanno perso efficacia con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa;

Visto, in particolare, l'Allegato A del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006 che, relativamente ai citati accordi di programma con la regione Veneto, individua i seguenti importi:

€ 80.900.652,95 quali finanziamenti a carico dello Stato soggetti a revoca ai sensi dell'art. 1, comma 310 della legge n. 266/2005;

€ 52.585.424,42 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale non è applicabile l'art. 1, comnma 312 della legge n. 266/2005 (quota del 65 per cento);

€ 28.315.228,53 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale è applicabile l'art. 1, comma 312 della legge n. 266/2005 (quota del 35 per cento);

Visto, in particolare l'art. 1, comma 312, della citata legge n. 266/2005 che prevede che, in fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere disposto che la risoluzione degli accordi già sottoscritti e la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto, in particolare l'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, secondo il quale le regioni e le province autonome interessate all'applicazione dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, devono far pervenire, entro il 30 giugno 2006, al Ministero della salute apposita istanza corredata da specifico elenco degli interventi che si intende realizzare tra quelli previsti nell'accordo ovvero previsti in provvedimenti regionali di rimodulazione, per un ammontare complessivo di risorse non superiore a quello indicato nell'allegato A del medesimo decreto, quale quota del 35 per cento;

Vista la D.G.R. della regione Veneto n. 1806 del 6 giugno 2006, trasmessa dalla regione Veneto con nota prot. n. 368978/58.20 del 19 giugno 2006, e la successiva nota integrativa prot. n. 469822/51.0023 del 7 agosto 2006 con le quali, in adempimento a quanto previsto dal citato art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005 e dall'art. 3 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, la regione Veneto ha chiesto la limitazione della revoca al 65 per cento degli impegni di spesa revocati, definendo il piano di interventi da finanziare con la quota del 35 per cento delle risorse revocate, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 28.298.870,36, come specificati nell'allegato A che fa parte integrante del presente decreto;

Tenuto conto che gli interventi proposti dalla regione Veneto con la citata D.G.R. n. 1806 del 6 giugno 2006 e la successiva nota integrativa del 7 agosto 2006 sono coerenti rispetto ai criteri generali di programmazione degli investimenti in sanità, contenuti nelle disposizioni sopra richiamate e che pertanto è possibile limitare la risoluzione del citato accordo di programma con la regione Veneto al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a € 52.585.424,42;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto disposto dall'art 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, la risoluzione degli accordi di programma con la regione Veneto, sottoscritti in data 26 giugno 2000 e 18 aprile 2001, è limitata al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a € 52.585.424,42.

Art. 2.

Per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un importo a carico dello Stato pari a € 28.298.870,36, la regione Veneto trasmette al Ministero della salute, ai sensi dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266 del 2005, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di ammissione a finanziamento relativa agli interventi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio degli interventi, di cui all'allegato A, si applica quanto disposto dalle procedure definite nell'accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 265

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO A

REGIONE VENETO

Interventi da finanziare con il 35 % degli interventi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati (Art. 1, comma 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266)

cod. int.	AZIENDA	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO A CARICO DELLO STATO
156	AULSS N. 16	RIORGANIZZAZIONE SEDI DSS DI RUBANO	€ 2.090.000,00
152	AULSS N. 16	RIORGANIZZAZIONE SEDI DSS N. 2 ARCELLA CON POLIAMBULATORI	€ 2.436.219,24
153	AULSS N. 16	RIORGANIZZAZIONE SEDI DSS N. 4 SELVAZZANO	€ 903.799,57
21/b	AULSS N. 22	OSPEDALE DI BUSSOLENGO: COMPLETAMENTO INTERVENTI	€ 1.585.135,36
21/a	AULSS N. 22	OSPEDALE DI VILLAFRANCA: RIPRISTINO OSPEDALE A SEGUITO INCENDIO	€ 868.034,91
26/a	AULSS N. 12	REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA REGIONALE DEL 118 A MESTRE PRESSO LA CASERMA DEI VV.F.	€ 2.375.000,00
26/b	AULSS N. 12	PROGETTO ESECUTIVO PER L'INSERIMENTO, SU SCALA REGIONALE, DEI RADIO COLLEGAMENTI DELLA CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 DI MESTRE	€ 2.177.785,32
158	AULSS N. 22	OSPEDALE DI VILLAFRANCA - "FASE TRANSITORIA": PROGETTO DI COSTRUZIONE NUOVO INGRESSO, CORPO SCALE, PRONTO SOCCORSO, SALE OPERATORIE MOBILI, LABORATORIO ANALISI	€ 5.000.000,00
159	AULSS N. 1	AULSS N. 1 - PIEVE DI CADORE - ADEGUAMENTO DEL SUEM	€ 650.000,00
162	AULSS N. 6	AULSS N. 6 - NOVENTA VICENTINA - ADEGUAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA DEL PRONTO SOCCORSO	€ 332.500,00
167	AULSS N. 22	AULSS N. 22 - BUSSOLENGO - ADEGUAMENTO ACCESSO E VIABILITA' INTERNA DI ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO	€ 380.000,00
171	AULSS N. 7	AULSS N. 7 - CONEGLIANO - ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI DEL SISTEMA PRONTO SOCCORSO E STRUTTURE DI SUPPORTO (terapie intensive, sale operatorie etc)	€ 950.000,00
172	AULSS N. 18	AULSS N. 18 - ROVIGO - ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI DEL SISTEMA PRONTO SOCCORSO E STRUTTURE DI SUPPORTO (terapie intensive, sale operatorie etc)	€ 950.000,00
149	AULSS N. 16	AULSS N. 16 - COMPLESSO SOCIO-SANITARIO AI COLLI - AREA HANDICAP E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€ 805.855,11
27/7	A. O DI VERONA	OSPEDALE BORGO TRENTO - REALIZZAZIONE ELISUPERFICIE	€ 292.794,46
27/32	AULSS N. 9	OSPEDALE DI ODERZO - PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE	€ 195.196,31
27/19	AULSS N. 7	OSPEDALE DI VITTORIO VENETO - REALIZZAZIONE DELLA PIAZZOLA DI ELISOCCORSO	€ 195.196,31
27/44	AULSS N. 10	OSPEDALE DI SAN DONA' - REALIZZAZIONE ELISUPERFICIE	€ 292.794,46
70	AULSS N. 10	ATTIVAZIONE COMUNITÀ ALLOGGIO PER PAZIENTI PSICHIATRICI NON ACUTI ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CASA ECONOMO	€ 314.001,52
79	AULSS N. 10	CENTRO RECUPERO E RIABILITAZIONE DISABILI S. DONA' DI PIAVE	€ 804.800,00
57	AULSS N. 9	PRESIDIO OSPEDALIERO DI ODERZO - REALIZZAZIONE E ATTIVAZIONE STRUTTURE PSICHIATRICHE - PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE "ALTINATE" PER INSERIMENTO CSM, SERVIZIO PSICHIATRICO E CENTRO DIURNO E DAY HOSPITAL PSICHIATRICI	€ 1.291.142,25
83	AULSS N. 3	REALIZZAZIONE 100 PL IN RSA PER ANZIANI DI MAROSTICA	€ 2.582.284,50
53	AULSS N. 19	ACQUISTO IMMOBILE PER COMUNITA' RESIDENZIALE CON ANNESSO CENTRO DIURNO DI TAGLIO DI PO	€ 309.874,14
128	AULSS N. 16	ADEGUAMENTO MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE SEDI DISTRETTUALI	€ 516.456,90
		TOTALE	**€ 28.298.870,36**

07A01303

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 gennaio 2007.

Nomina di un componente effettivo e supplente presso la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro nel settore privato di Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 410 del c.p.c. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del 4 agosto 2003 (prot. gen. 6871 del 4 agosto 2003);

Vista la nota della CGIL - Firenze protocollata al n. 276 del 23 gennaio 2007 con la quale la predetta OO.SS. ha comunicato di voler sostituire i propri componenti Mauro Ricci (causa decesso) e Antonella Cellini (causa dimissioni) con Marcella Cosmai e Marco Mantelli;

Preso atto di quanto sopra e viste le dimissioni di Antonella Cellini in data 29 dicembre 2006;

Dovendo procedere alle predette sostituzioni;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Marcella Cosmai, nata a Milano il 2 settembre 1972 è nominata membro effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro nel settore privato.

Art. 2.

Il sig. Marco Mantelli, nato a Firenzuola il 16 maggio 1956 è nominato membro supplente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro nel settore privato.

Art. 3.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia – Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 gennaio 2007

Il direttore provinciale: MUTOLO

07A01231

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 novembre 2006.

Determinazione delle intensità massime degli aiuti concedibili alle proposte di contratti di programma, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede l'attivazione di specifici strumenti di programmazione negoziata e, in particolare, la lettera *e)* del suddetto comma, che definisce lo strumento del contratto di programma;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione CIPE 25 febbraio 1994, n. 10, riguardante la disciplina dei contratti di programma;

Vista la deliberazione CIPE 26 luglio 2003, n. 26, concernente le modalità e procedure per la regionalizzazione dei patti territoriali e per il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 2003, recante le modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e le disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2004, recante i requisiti e i criteri per l'accesso alla contrattazione programmata;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 10 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2006, recante i criteri di priorità per l'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi;

Visto il comma 1, dell'art. 8, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, in materia di accelerazione degli interventi alle imprese che ha disposto, fra l'altro, per i contratti di programma la sospensione sino al 31 dicembre 2006, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto-legge n. 35 del 2005 citato;

Visto il comma 2 del citato art. 8 del decreto-legge n. 262 del 2006, che prevede la revoca delle proposte di contratti di programma approvate dal CIPE ai sensi dell'art. 8, del citato decreto-legge n. 35 del 2005, in assenza del decreto di disciplina dei criteri delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni previsto dal comma 2 del medesimo art. 8, e il loro riesame sulla base della sospensione disposta dal comma 1 e del decreto di cui al comma 3;

Visto il decreto ministeriale del 9 novembre 2006 che ai sensi dell'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destina ulteriori risorse per l'approvazione di nuovi contratti di programma;

Visto il comma 3 del citato art. 8 del decreto-legge n. 262 del 2006, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale che determini le intensità massime degli aiuti concedibili, diminuendole in funzione delle risorse effettivamente disponibili;

Considerato che le risorse disponibili per il riesame disposto dal citato art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, relativo alle proposte di contratto di programma approvate con risorse finanziarie specificatamente attribuite alle misure di cui all'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)* e *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ammontano a 450 milioni di euro per effetto dell'attribuzione di 46 milioni di euro derivanti dal decreto ministeriale del 9 novembre 2006 sopra citato;

Considerato che il riesame disposto dal citato art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, relativo alle proposte di contratto di programma approvate con risorse finanziarie diverse da quelle specificamente attribuite alle misure di cui al citato art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)* e *f)*, della legge n. 662 del 1996, avverrà sulla base delle risorse già destinate a tali proposte di contratto di programma;

Considerato che detto riesame non è previsto dall'art. 8 del decreto-legge n. 262 del 2006 per le mere proposte programmatiche di contratti di programma;

Considerato che le approvazioni delle proposte di riesame da parte del CIPE devono avvenire entro il 31 dicembre 2006, e cioè entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, da parte della Commissione dell'Unione europea, del regime di aiuto relativo ai contratti di programma;

Decreta:

Art. 1.

1. Le proposte di contratto di programma revocate dal comma 2, dell'art. 8, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, elencate nell'allegato al presente decreto, saranno riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico, con esclusione di quelle approvate solo in linea programmatica, sulla base delle norme vigenti per effetto della sospensione, disposta dal comma 1 del citato art. 8, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché delle disposizioni del presente decreto.

2. Per le proposte di contratto di programma di cui al comma 1 che a seguito del riesame risultino ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico proporrà al CIPE la concessione delle agevolazioni previste per la citata legge n. 488 del 1992 dal decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, applicando la riduzione di cui al comma 3.

3. La riduzione da applicare ai massimali di aiuto dovrà essere tale da consentire, per tutte le iniziative, la stessa intensità di aiuto prevista dalle proposte di contratti di programma deliberati dal CIPE ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 35 del 2005, comprensiva della quota statale, regionale, nonché dell'attualizzazione del vantaggio connesso con il finanziamento agevolato. In sede di riesame si provvederà a rettificare in diminuzione, ove non corretti, gli importi delle suddette proposte.

4. Le proposte di contratto di programma approvate dal CIPE in linea programmatica saranno riesaminate successivamente all'emanazione delle disposizioni di attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 379

ALLEGATO

PROPOSTE DI CONTRATTI DI PROGRAMMA REVOCATE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262

Proposte integrative di contratti di programma già approvati dal CIPE il 2 dicembre 2005, presentate al CIPE ai sensi della legge n. 80/2005:

Alimenta;
Consorzio Agroindustriale Aree Svantaggiate Piemontesi;
Sviluppo Sicilia Scarl;
Sviluppo Agroindustriale Piemontese Addendum;
Agroericino;
Gruppo CIT;
Euroallumina;
Creo.

Nuove proposte di contratti di programma presentate al CIPE ai sensi della legge n. 80/2005:

Riviera dei Gelsomini;
Falco;
Antiche Tradizioni Pugliesi;
Consorzio Piceno Consind - Secondo modulo (agroalimentare);
Consorzio Turistico Siciliano (CTS);
Hypponium Bio Med;
Made in Italy;
Videocolor;
Sviluppo Turistico Golfo Napoli;
Piceno Consind - Terzo modulo (manifatturiero);
Serramarina - Addendum;
STT La Terra del Benessere;
Consorzio Sviluppo Integrato Sistema Agroindustriale Piemontese;
Ineos Vinyls Italia;
Consorzio Agroalimentare Basso Ferrarese;
Consorzio Turistico Uliveti del Sole.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nuove proposte di contratti di programma presentate al CIPE ai sensi della legge n. 80/2005, da finanziare con risorse diverse da quelle specificatamente attribuite alle misure di cui all'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)* e *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

St Microelectronics;

Piaggio A.I.

Proposte di contratti di programma presentate al CIPE ai sensi della legge n. 80/2005, approvate in linea programmatica:

Consorzio per il rilancio della valle del Bormida;

Faro;

Calabria Mare;

Sviluppo Imperia;

Villa Gioia;

Conaflor.

07A01345

DECRETO 20 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Amici dei Cimini a r.l.», società cooperativa a r.l., in Casarano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1987 con il quale la «Amici dei Cimini - Società cooperativa a r.l.» con sede in Casarano (Lecce) è stata sciolta ex art. 2544 del Codice civile e il rag. Carmelo Valente ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1989 con il quale si è provveduto a nominare quale commissario liquidatore il dott. Paolo Rollo in sostituzione del precedente;

Vista la nota pervenuta il 26 ottobre 2006 con quale il dott. Paolo Rollo rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Perrone Massimo nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965, e ivi residente in via T. Tasso n. 1, è nominato commissario liquidatore della «Amici dei Cimini - Società cooperativa a r.l.» con sede in Casarano (Lecce), già sciolta ex art. 2544 del Codice civile, con precedente decreto ministeriale 18 luglio 1987, in sostituzione del dott. Paolo Rollo dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00843

DECRETO 20 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «E.W.T. Europa Work Team società cooperativa a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2006 con il quale la cooperativa «E.W.T. Europa Work Team - Società cooperativa a r.l.» con sede in Roma è stata sciolta ex art. 2545/XVII del Codice civile e il dott. Fusco Enzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta il 4 settembre 2006 con la quale il dott. Fusco Enzo rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Blasi Luca Maria, nato a Roma il 18 aprile 1960, con studio in Roma, via Treviso n. 31, è nominato commissario liquidatore della cooperativa «E.W.T. Europa Work Team - Società cooperativa a r.l.» con sede in Roma, già sciolta ex art. 2545/XVII del Codice civile con precedente decreto ministeriale 22 febbraio 2006, in sostituzione del dott. Fusco Enzo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00844

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 20 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Domus Project Piccola Società cooperativa a r.l.», in Maddaloni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2006 con il quale la cooperativa «Domus Project - Piccola Società cooperativa a r.l.» con sede in Maddaloni (Caserta) è stata sciolta ex art. 2545/XVII del Codice civile e la dott.ssa Loia Anna Maria ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta il 28 agosto 2006 con la quale la dott.ssa Loia Anna Maria rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Esposito Renato nato a Napoli il 22 ottobre 1971, con studio in Napoli, via G. Orsi n. 50, è nominato commissario liquidatore della cooperativa «Domus Project - Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Maddaloni (Caserta), già sciolta ex art. 2545/XVII del Codice civile con precedente decreto ministeriale 22 giugno 2006, in sostituzione della dott.ssa Loia Anna Maria, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile pro porre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00845

DECRETO 8 gennaio 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Vasto 4 a r.l.», in Vasto.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1992 con il quale la Società cooperativa edilizia «Vasto 4 a r.l.» con sede in Vasto (Chieti) è stata sciolta d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 23 aprile 1998 con cui il precedente decreto ministeriale è stato integrato con la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. D'Argento Franco;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1999 con il quale è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Vasto 4» il dott. Vitale Pasquale in sostituzione del dott. D'Argento Franco, dimissionario;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006 con il quale è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Vasto 4» la dott.ssa Di Pietro Patrizia in sostituzione del dott. Vitale Pasquale, dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 20 marzo 2006 con la quale la dott.ssa Di Pietro Patrizia si è dimessa;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Lattanzio Maria Antonietta, nata a Tocco da Casauria (Pescara) il 18 giugno 1942, residente in San Giovanni Teatino (Chieti), via Mazzini n. 1, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Vasto 4 a r.l.» con sede in Vasto (Chieti), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e, in sostituzione della dott.ssa Di Pietro Patrizia, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A00841

DECRETO 8 gennaio 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoro e Solidarietà piccola società cooperativa a r.l.», in Raiano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005 con il quale la Società cooperativa «Lavoro e Solidarietà P.S.C. a r.l.» con sede in Raiano (L'Aquila), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del Codice civile e il dott. Vitale Pasquale e ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con quale il dott. Vitale Pasquale rinuncia al mandato:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2006 con il quale l'avv. Pasanisi Giovanni è nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Vitale Pasquale dimissionario;

Vista la nota ricevuta in data 27 ottobre 2006 con la quale l'avv. Pasanisi Giovanni rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Torrelli Emanuela nata a Celano (L'Aquila) il 16 giugno 1962 e ivi residente in via Vestina n. 52, è nominata commissario liquidatore della Società cooperativa «Lavoro e Solidarietà P.S.C. a r.l.», con sede in Raiano (L'Aquila), già sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del Codice civile con precedente decreto ministeriale 3 novembre 2005, in sostituzione dell'avv. Pasanisi Giovanni, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A00842

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 15 dicembre 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cencernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura, su fondo nero e in grafica stilizzata, un bambino intento ad osservare alcuni francobolli con una lente di ingrandimento, che idealmente si staccano da un mappamondo. Completano il francobollo la leggenda «GIORNATA DELLA FILATELIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A01264

DECRETO 15 dicembre 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 500° anniversario del gioco del lotto, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cencernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo celebrativo del 500° anniversario del gioco del lotto, nel valore di € 0,60.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: cinque più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura, a sinistra, il profilo di una donna bendata che simboleggia la fortuna e, sullo sfondo, alcuni numeri sovrapposti con la leggenda «5° CENTENARIO GIOCO DEL LOTTO». Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A01265

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 gennaio 2007.

Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865 recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 2004 recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 9 settembre 2005, serie generale, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 2006, serie generale, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2006, serie generale, «Rettifica dell'allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento del Registro nazionale delle varietà di viti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001 nelle sedute del 3 novembre 2005, 4 aprile, 19 giugno e 3 luglio 2006 ha espresso il proprio avviso favorevole a talune variazioni del Registro nazionale delle varietà di viti;

Decreta:

Articolo unico

Il Registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 30 marzo 2006 viene integrato, all'allegato 1, sezione I - vitigni ad uve da vino, sezione II - vitigni ad uve da tavola e sezione VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni, con le varietà di vite, i cloni ed i proponenti l'omologazione dei cloni riportati nell'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' DI VITE

(D.M. 8.2.2005 art.10)

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
009	ALEATICO N.	001	I - AL-PA-1	2006	15/9		
019	BARBERA N.	001	I - RAUSCEDO 4	1969	2		
		002	I - FEDIT 3 C.S.G.	1969	3		
		004	I - MI-B-12	1976	7		
		005	I - MI-B-34	1976	7		
		007	I - PC-Ba-9	1979	16		
		008	I - PC-Ba-26	1979	16		
		009	I - AT 84	1980	12		
		010	I - CVT AL 115	1990	12		
		011	I - CVT AT 171	1990	12		
		012	I - CVT AT 424	1990	12		
		013	I - BA-AL-128	1988	24		
		014	I - BA-AL-132	1988	24		
		015	I - 17-BA	1990	7/33		
		016	I - CVT 83	2001	12		
		017	I - VCR 19	2006	2		
		018	I - VCR 101	2006	2		
		019	I - VCR 433	2006	2		
398	CATALANESCA B.						
079	FALANGHINA B.	001	I - VCR 2	2003	2		
		002	I - VCR 449	2006	2		
081	FIANO B.	001	I - VCR 3	2001	2		
		002	I - VCR 107	2006	2		
393	FOGARINA N.						
399	LAGARINO B.						

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
131	MALVASIA BIANCA DI CANDIA B.	001	I - RAUSCEDO 2	1969	2	MALVASIA *, MALVOISIE**, MALVOISIER**	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri.
		002	I - UBA 26/E	1996	11/35/36		
		003	I - UBA 26/F	1996	11/35/36		
		004	I - UNIMI-VITIS-MALB VV 200	2005	33/58		
		005	I - UNIMI-VITIS-MALB VV 222	2005	33/58		
138	MALVASIA ISTRIANA B.	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1969	1		
		002	I - ISV-F6	1990	1/23		
		003	I - VCR 4	1995	2		
		004	I - ERSA FVG 120	2002	23		
		005	I - ERSA FVG 121	2002	23		
		006	I - VCR 113	2006	2		
		007	I - VCR 114	2006	2		
		008	I - VCR 115	2006	2		
142	MAMMOLO N.	001	I - MAM-PA-1	2006	15/9		
400	MERLESE N.	001	I - CAB 1	2006	8		
150	MONTEPULCIANO N.	001	I - RAUSCEDO 7	1969	2		
		002	I - AP-MP1	1977	13		
		003	I - AP-MP3	1977	13		
		004	I - VCR 100	2002	2		
		005	I - UBA-RA MP 11	2002	11/47		
		006	I - UBA-RA MP 12	2002	11/47		
		007	I - UBA-RA MP 13	2002	11/47		
		008	I - UBA-RA MP 14	2002	11/47		
		009	I - TEA 5	2005	59/60		
		010	I - UNIMI-ASSAM MTP VV 301	2005	33/61		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
163	NEGRO AMARO N.	001	I - VCR 10	1995	2		
		002	I - ISV sn-Cle 56	2003	1/52		
		003	I - ISV sn-Cle 64	2003	1/52		
		004	I - ISV sn-Cle 71	2003	1/52		
		005	I - UNIMI-VITIS-NEG VV606	2005	33/58		
		006	I - UNIMI-VITIS-NEG VV688	2005	33/58		
		007	I - VCR 123	2006	2		
397	ORPICCHIO B.						
394	PERLA DEI VIVI N.						
402	PETIT MANSENG B.						
194	PINOT GRIGIO G.	001	I - RAUSCEDO 6	1969	2	RULANDER*, PINOT GRIS**, PINOT***	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano ** Ai soli fini della designazione per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri ***Ai soli fini della designazione dei vini spumanti
		003	I - FEDIT 13 C.S.G.	1969	3		
		004	I - ISV-F1 TOPPANI	1990	1/23		
		005	I - VCR 5	1995	2		
		006	I - SMA 505	1992	6		
		007	I SMA 514	1992	6		
		008	I - IAR 2	2004	53		
		009	I - IAR 5	2004	53		
		010	I - IAR 6	2004	53		
		011	I - ERSA FVG 150	2006	23		
		012	I - ERSA FVG 151	2006	23		
371	PUGNITELLO N.	001	I - PU-PA-1	2006	15/9		
218	SANGIOVESE N.	001	I - RAUSCEDO 10 (Grosso Lamole)	1969	2	SANGIOVETO	
		002	I - RAUSCEDO 24 (Medio Predappio)	1969	2		
		003	I - SG 2 T	1976	8		
		004	I - SG 4 T	1976	8		
		006	I - SG 12 T	1976	8		
		007	I - PECCIOLI 1	1976	9		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		008	I - AP-SG 1	1977	13		
		009	I - AP-SG 2	1977	13		
		010	I - SS-F9-A5-48	1978	15		
		011	I - MONTALCINO 42	1980	9		
		012	I - CSV-AP-SG5	1990	13		
		013	I - FEDIT 20-CH	1990	42		
		014	I - FEDIT 21-CH	1990	3		
		015	I - FEDIT 22-CH	1990	3		
		016	I - VCR 4	1995	2		
		017	I - VCR 19	1995	2		
		018	I - UBA 74/C	1992	11/35/36		
		019	I - UBA 79/C	1992	11/35/36		
		020	I - VCR 5	1994	2		
		021	I - VCR 6	1994	2		
		022	I - VCR 30	1994	2		
		023	I - U.S. FI-PI 3	1994	9/15		
		025	I - U.S. FI-PI 172	1994	9/15		
		026	I - B-BS-11	1978	15		
		027	I - VCR 23	1995	2		
		028	I - BF 10	1996	6/7/27/28/33		
		029	I - BF 30	1996	6/7/27/28/33		
		030	I - TIN-10	1996	6/7/27/28/33		
		031	I - TIN-50	1996	6/7/27/28/33		
		032	I - JANUS-10	1996	6/7/27/28/33		
		033	I - JANUS-20	1996	6/7/27/28/33		
		034	I - VCR 16	1996	2		
		035	I - VCR 103	1996	2		
		036	I - UBA 63/F	1996	11/35/36		
		037	I - UBA 63/L	1996	11/35/36		
		038	I - VCR 102	1997	2		
		039	I - CCL 2000/1	1999	9/15/27/30		
		040	I - CCL 2000/2	1999	9/15/27/30		
		041	I - CCL 2000/3	1999	9/15/27/30		
		042	I - CCL 2000/4	1999	9/15/27/30		
		043	I - MI-BF-50	1999	7/33		
		044	I - MI-TIN-20	1999	7/33		
		045	I - MI-TIN-30	1999	7/33		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		046	I - MI-TIN-40	1999	7/33		
		047	I - C.FUTURO 1	2000	9/37/39		
		048	I - C.FUTURO 2	2000	9/37/39		
		049	I - C.FUTURO 3	2000	9/37/39		
		050	I - C.FUTURO 4	2000	9/37/39		
		051	I - VCR 106	2000	2		
		052	I - VCR 108	2000	2		
		053	I - Fedit 30 ESAVE	2000	3/32		
		054	I - Fedit 38 ESAVE	2000	3/32		
		055	I - VCR 105	2001	2		
		056	I - VCR 109	2001	2		
		057	I - VCR 116	2001	2		
		058	I - JANUS 50	2001	7/33		
		059	I - CSV - SG 4	2002	13		
		060	I - CSV - SG 6	2002	13		
		061	I - 9 ISV - CSV	2002	1/13		
		062	I - ISV RC 1	2002	1		
		063	I - ISV 2	2002	1		
		064	I - CCL 2000/5	2002	15/43/9/30/27		
		065	I - CCL 2000/6	2002	15/43/9/30/27		
		066	I - CCL 2000/7	2002	15/43/9/30/27		
		067	I - SG-CDO-4	2003	9/15/50		
		068	I - SG-CDO-6	2003	9/15/50		
		069	I - SG-P.A-1	2003	9/15/51		
		070	I - SG-P.A-8	2003	9/15/51		
		071	I - Fedit 2 ESAVE	2004	3/32		
		072	I - Agri 3	2005	9/15/56		
		073	I - Agri 45	2005	9/15/56		
		074	I - TEA 6	2005	59/60		
		075	I - VCR 207	2006	2		
		076	I - SA-PA-9	2006	15/9		
		077	I - VCR 209	2006	2		
		078	I - VCR 214	2006	2		
		079	I - VCR 218	2006	2		
		080	I - VCR 235	2006	2		
		081	I - VCR 237	2006	2		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
395	TERMARINA N.						
235	TOCAI FRIULANO B.	001	I - RAUSCEDO 5	1969	2	TOCAI ITALICO	
		002	I - RAUSCEDO 14	1969	2		
		003	I - FEDIT 19 C.S.G.	1969	3		
		004	I - ISV-F 3	1990	1/23		
		005	I - ISV-F 6	1990	1/23		
		006	I - ISV-F 8	1990	1/23		
		008	I - VCR 9	1992	2		
		009	I - VCR 100	2001	2		
		010	I - VCR 33	2002	2		
		011	I - ERSA FVG 200	2006	23		
		012	I - ERSA FVG 201	2006	23		
248	UVA RARA N.	001	I - MI-UR-2	1976	7		
		002	I - 6-RA	1990	7/33		
		003	I - CVT 10	2006	12		
		004	I - CVT 15	2006	12		
401	VERDEALBARA B.						
258	VERMENTINO B.	001	I - CAP VS 12	1991	25	(190) PIGATO, (80) FAVORITA	
		002	I - VCR 1	1994	2		
		003	I - CAP VS 3	1994	25		
		004	I - CVT 78	2002	12		
		005	I - CVT 84	2002	12		
		006	I - CAPVS 1	2002	25		
		007	I - VCR 12	2003	2		
		008	I - CVT 133	2006	12		
396	ZWEIGELT N.						

SEZIONE II – vitigni ad uve da tavola

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
531	SULTANINA BIANCA B.	001	I - VCR 122	2006	2	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SEZIONE VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
1	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	Viale XXVIII Aprile, 26 31015 CONEGLIANO TV
2	Vivai Cooperativi di Rauscedo	Via Udine, 39 33095 RAUSCEDO DI S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN
3	Sig. Giuseppe Tocchetti	Via Campolongo 42 35020 DUE CARRARE PD
4	Vivaio Governativo di Viti Americane	Via Lo Bianco, 1 90100 PALERMO
5	Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg	39040 Vadena ORA BZ
6	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	Via E. Mach, 1 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN
7	Università degli Studi di Milano Istituto di Patologia Vegetale	Via Celoria, 2 20133 MILANO
8	Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Colture Arboree	Via Filippo Re, 6 40126 BOLOGNA
9	Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose	Via del Borghetto, 80 56124 PISA
10	Dr. Gino Salvaterra	c/o Istituto Agrario di San Michele all'Adige Via E. Mach 1
11	Università degli Studi di Bari Dipartimento di Difesa delle Piante dalle Malattie	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
12	Consiglio Nazionale delle Ricerche Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia	Via L. da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
13	Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani"	Via Garibaldi s.n.c. 63100 ASCOLI PICENO
14	Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari	Via G. Mameli, 126/D 09123 CAGLIARI
15	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
16	Università Cattolica del "Sacro Cuore" Facoltà di agraria di Piacenza	Via Emilia Parmense, 84 29100 PIACENZA

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
17	Comitato Vitivinicolo Veronese	c/o Ispettorato Regionale Agricoltura Via Locatelli 1 – 37100 VERONA
18	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza	Corso Fogazzaro, 37 36100 VICENZA
19	Università degli Studi di Catania Istituto di Coltivazioni Arboree ed	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
20	Cantina sperimentale di Milazzo	Via XX Luglio s.n.c. 98057 MILAZZO ME
21	Veneto Agricoltura	Via Roma, 34 35020 LEGNARO PD
22	Cantina sperimentale di Noto	Largo Pantheon, 1 96017 NOTO SR
23	Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia	Via Montesanto, 15/6 34170 GORIZIA
24	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria	c/o Regione Piemonte Assessorato Agricoltura – Settore produzione agricola Corso Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO
25	Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei e Dipartimento di Patologia Vegetale	Via E. De Nicola 07100 SASSARI
26	Università degli Studi di Perugia Istituto di Coltivazioni Arboree	Fraz. San Pietro 06121 PERUGIA
27	Regione Toscana Assessorato Agricoltura	Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE
28	Soc. Banfi S.p.A.	S. Angelo Scalo 53024 MONTALCINO SI
29	Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	Viale Bornata, 65 25123 BRESCIA
30	Consorzio Vino Chianti Classico	Via Scopeti, 155 – Sant'Andrea in Percussina 50026 S. CASCIANO VAL DI PESA FI
31	Regione Campania – Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione e Ricerca	Centro Direzionale Isola A/6 80143 NAPOLI
32	C.R.P.V. - Centro Ricerche Produzioni Vegetali	Via Vicinale Monticino 1965 47020 DIEGARO DI CESENA FC

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
33	Università degli Studi di Milano Istituto di Coltivazioni Arboree	Via Celoria, 2 20133 MILANO
34	Università degli Studi di Bologna Istituto di Patologia Vegetale	Via Filippo Re, 6 40126 BOLOGNA
35	Università degli Studi di Bari Istituto di Coltivazioni Arboree	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
36	Università degli Studi di Bari Istituto di Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
37	ARSIA - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale di Firenze	Via Pietrapiana, 30 50121 FIRENZE
38	Università degli Studi di Catania Dipartimento di scienze e tecnologie fitosanitarie	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
39	Consorzio Vino Chianti	Lungarno Corsini, 4 50144 FIRENZE
40	Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano	Via delle Case Nuove, 15 53045 MONTEPULCIANO SI
41	Regione Lombardia Direzione Agricoltura	P.zza IV Novembre, 5 20124 MILANO
42	Consorzio Agrario di Siena	Via Pianigiani 9 53100 SIENA
43	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biotecnologie Agrarie	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
44	Consorzio della denominazione San Gimignano	Villa della Rocca 53037 SAN GIMIGNANO SI
45	Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori. Sondrio	Via Valeriana 32 23100 SONDRIO
46	Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARUSIA)	Via Mario Angeloni, 63 06124 PERUGIA
47	Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo dell'Abruzzo (ARSSA)	P.zza Torlonia 67051 AVEZZANO AQ
48	Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	Via Ludovico Ariosto, 67 60030 (Loc. Moie) MAIOLATI SPONTINI AN
49	Azienda Val di Maggio Arnaldo Caprai s.r.l.	06036 MONTEFALCO PG

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
50	Tenuta Col d'Orcia Spa Società Agricola	53020 SANT'ANGELO IN COLLE SI
51	Progetto Agricoltura s.r.l.	Via Gramsci, 140 52025 MONTEVARCHI AR
52	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce	Viale Gallipoli 39 73100 LECCE
53	Institut Agricole Régional	Reg. La Rochère 1/A 11100 AOSTA
54	Sig. Umberto Angelini	Località Renzon 37013 CAPRINO VERONESE VR
55	Donninelli Vivai Piante	Via S. Maria, 39 60020 CASTELFERRETTI AN
56	Agriserv srl	Località Godenano 53011 CASTELLINA IN CHIANTI SI
57	Azienda Agricola Vivaistica Piante Mediterranee di Guido Dr. Giuseppe	Via San Nicola 78 73100 LECCE
58	Vitis Rauscedo Società Cooperativa Agricola	Via Richinvelda 45 33095 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN
59	Vivaio ENOTRIA s.s.	Via Campagnole 2 31050 CAVASAGRA DI VEDELAGO TV
60	C.I.V.V. AMPELOS	Via Tebano 45 48018 FAENZA RA
61	ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche	Via Alpi, 21 60131 ANCONA AN

07A01351

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 30 gennaio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 123 del 27 maggio 2004, con il quale il laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. Srl», ubicato in Bussolengo (Verona), via Pietro Vassanelli n. 9, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 gennaio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. Srl», ubicato in Bussolengo (Verona), via Pietro Vassanelli n. 9, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Denominazione delle prove	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CEE 177/1994
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 1429/1992
Numero di iodio	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVI
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Stigmastadieni	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVII + Reg. CE 656/1995
Triacilgliceroli con ECN42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998

07A01250

DECRETO 30 gennaio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Centro di Analisi C.A.I.M. Srl - Società Unipersonale», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata. devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 114 del 17 maggio 2004, con il quale il laboratorio «Centro di Analisi C.A.I.M. Srl - Società Unipersonale», ubicato in Follonica (Grosseto), via del Turismo n. 6, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 18 gennaio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Centro di Analisi C.A.I.M. Srl - Società Unipersonale», ubicato in Follonica (Grosseto), via del Turismo n. 6, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione delle prove	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

07A01251

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 febbraio 2007.

Rettifica al decreto 5 dicembre 2005, relativo alla ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione presentati, ai sensi dell'articolo 12 del decreto 8 agosto 2000, n. 593, per la realizzazione di obiettivi specifici nel settore dell'ICT Informations and Communications Technologies.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca e l'istituzione di un comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale 16 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2004, recante: «Invito alla presentazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di progetti di ricerca e formazione per la realizzazione di obiettivi specifici nel settore dell'ICT Informations and Communications Technologies»;

Visto il decreto direttoriale n. 3244/Ric. del 5 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2005, con il quale è stato ammesso agli interventi, tra gli altri, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella relativa scheda di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante del provvedimento stesso, il progetto n. 4446/ICT - Tema 1, dal titolo «SFIDA-PMI», presentato da TXT e-Solutions S.p.a., ACP S.r.l., Beta 80 S.p.a., C.R.F. Scpa - Centro Ricerche Fiat, CNR-ITIA, CNR-ICAR, Consorzio Milano Ricerche, Electrolux Logistics Italy S.p.a., Exeura S.r.l., Hewlett Packard Italiana S.p.a., Libera Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma, Textileitaly S.r.l., Università di Pisa - Dip. Informatica e Vegitalia S.p.a.;

Viste le note di TXT e-Solutions S.p.a. del 30 marzo 2006 prot. Mur n. 5402 del 5 aprile 2006, del 25 maggio 2006 prot. Mur n. 9117 del 15 giugno 2006 e 31 luglio 2006 prot. Mur 10664 del 3 agosto 2006, con le quali la predetta società, nel trasmettere le comunicazioni di rinuncia alla titolarità del progetto e all'esecuzione delle attività progettuali da parte dei proponenti Hewlett Packard Italiana S.p.a., Textileitaly S.r.l. e Vegitalia S.p.a., ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere le attività di ricerca e formazione facenti capo alle suddette società, assumendosene ogni relativo impegno e proponendo la conseguente rimodulazione delle attività e riallocazione delle risorse all'interno del progetto di ricerca e del progetto di formazione, relativamente al quale, con la citata nota del 31 luglio 2006, TXT e-Solutions S.p.a. ha, altresì, richiesto lo spostamento della data di inizio al 1° settembre 2006;

Considerato l'assenzo espresso da parte degli altri proponenti in merito al subentro di TXT e-Solutions S.p.a. in tutte le attività progettuali originariamente in capo ai sopra citati soggetti rinunciatari e alla proposta riformulazione delle stesse;

Acquisiti gli esiti positivi dei supplementi istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'amministrazione ha trasmesso al Comitato ai fini della valutazione delle variazioni proposte;

Tenuto conto che il Comitato ex art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, preso atto delle risultanze dei supplementi istruttori sopraddetti, nella seduta dell'11 ottobre 2006 ha espresso parere favorevole alle variazioni richieste;

Fermo restando il costo ammesso e il finanziamento deliberato per ricerca e formazione di cui al citato decreto direttoriale n. 3244/Ric. del 5 dicembre 2005;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del decreto direttoriale n. 3244/Ric. del 5 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 3244/Ric. del 5 dicembre 2005, il progetto n. 4446/ICT - Tema 1, è ammesso al finanziamento con la titolarità attribuita a TXT e-Solutions S.p.a., ACP S.r.l., Beta 80 S.p.a., C.R.F. Scpa - Centro Ricerche Fiat, CNR-ITIA, CNR-ICAR, Consorzio Milano Ricerche, Electrolux Logistics Italy S.p.a., Exeura S.r.l., Libera Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma e Università di Pisa-Dip.Informatica, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, che annulla e sostituisce la scheda di cui all'allegato 2 del citato decreto direttoriale n. 3244/Ric., relativa al progetto n. 4446/ICT.

Art. 2.

1. Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 3244/Ric. del 5 dicembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12 • ICT

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4446/ICT del 27/04/2004

• Tema 1 - Realizzazione di piattaforme ICT innovative finalizzate a nuovi processi e tecnologie per distretti e filiere industriali

• Progetto di Ricerca

Titolo: SFIDA-PMI, Soluzioni Informatiche per Filiere, Distretti ed Associazioni di PMI

Inizio e ammissibilità dei costi: 01/01/2005

Durata Mesi: 30

• Progetto di Formazione

Titolo: Progetto di formazione sui processi collaborativi e gli ambienti tecnologici di supporto per lo e-business

Inizio e ammissibilità dei costi: 01/09/2006

Durata Mesi: 18

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Txt e-Solutions S.p.A.
Milano (MI)

ACP SRL
Padova (PD)

BETA 80 S.P.A.
Milano (MI)

C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat
Orbassano (TO)

CNR - ITIA
Milano (MI)

CNR -ICAR (ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD ALTRE PRESTAZIONI)
Rende (CS)

Consorzio Milano Ricerche
Milano (MI)

Electrolux Logistics Italy S.p.A.
Porcia (PN)

Exeura S.R.L.
Cosenza (CS)

LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA
Roma (RM)

UNIVERSITÀ DI PISA - DIP. DI INFORMATICA
Pisa (PI)

• Costo Totale ammesso	Euro	3.700.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.700.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.500.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	500.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12 • ICT

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 336.000,00	€ 512.500,00	€ 848.500,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 708.000,00	€ 369.500,00	€ 1.077.500,00	€ 114.400,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 656.000,00	€ 618.000,00	€ 1.274.000,00	€ 385.600,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.700.000,00	€ 1.500.000,00	€ 3.200.000,00	€ 500.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata	Credito Agevolato nella misura sotto indicata
Eleggibile lettera a)	100 %	0 %
Eleggibile lettera c)	100 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %	0 %
Non Eleggibile	100 %	0 %
Extra UE	100 %	0 %

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.635.625,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.135.625,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	500.000,00
Credito Agevolato per Ricerca (Totale)	fino a Euro	1.429.325,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.429.325,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

07A01354

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2007.

Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Soggetti obbligati alla comunicazione.

1.1. Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'Anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, i dati relativi alle suddette liquidazioni come descritti al successivo punto 2.1, compresi quelli relativi alle erogazioni effettuate da altri in loro nome o per loro conto.

1.2. Sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al punto precedente gli intermediari e gli altri operatori del settore che erogano somme di denaro in nome o per conto di imprese di assicurazione residenti in Italia o di stabili organizzazioni in Italia di imprese di assicurazione residenti all'estero.

2. Dati oggetto della comunicazione.

2.1. Costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria le informazioni relative all'ammontare delle somme liquidate, erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006, l'identificativo del sinistro, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata, come specificato nell'allegato 1.

3. Modalità di trasmissione.

3.1. I soggetti obbligati devono trasmettere i dati richiesti di cui al punto 2.1, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato 1 del presente provvedimento. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 2.1, i soggetti di cui al punto 1.1 sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.

3.2. Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a cinque MegaByte.

4. Termini per le comunicazioni.

4.1. Le comunicazioni sono effettuate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.

5. Trattamento dei dati.

5.1. I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

5.2. I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. «data warehouse», che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.

5.3. I dati sono inseriti all'interno di una specifica area dedicata dell'Anagrafe tributaria, al fine di assicurare la selettività degli accessi.

5.4. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

6. Sicurezza dei dati.

6.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, è garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le pre-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.

6.2. La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché della conservazione delle copie di sicurezza.

7. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.

7.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

8. Comunicazione degli esiti.

8.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni.

8.2. Le comunicazioni si considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:

a) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo;

b) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.

8.3. Gli esiti, di cui al precedente punto 8.2, sono comunicati all'utente che ha effettuato la trasmissione mediante apposito file contenente la descrizione dei motivi che hanno causato lo scarto della comunicazione.

8.4. Il destinatario della comunicazione di cui al punto precedente è tenuto a riproporre la trasmissione corretta entro i termini previsti. Nell'ipotesi di cui alla lettera *b)*, al fine di poter consentire la rielaborazione dei dati, il termine previsto è in ogni caso prorogato di trenta giorni lavorativi.

Motivazioni.

Le disposizioni del presente provvedimento consentono alle compagnie di assicurazione ed agli altri soggetti del settore di comunicare i dati relativi alle somme liquidate ai danneggiati, e rispondono all'esigenza di rendere più incisiva l'azione di contrasto all'evasione prioritariamente nell'area dei servizi prestati nei confronti di soggetti destinatari di risarcimenti per danni subiti.

La comunicazione dei dati da parte degli operatori del settore delle assicurazioni renderà possibile l'individuazione delle figure professionali e imprenditoriali che hanno concorso alla quantificazione della somma liquidata e, da questa, una ricostruzione dell'entità dei corrispettivi dei servizi forniti.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2007

Il direttore: ROMANO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LIQUIDAZIONE SINISTRI								
TRACCIATO RECORD DI TESTA								
Progressivo	**Posizione da**	**Posizione a**	**Lunghezza**	**Descrizione campo**	**Tipo di dato**	**Formato e valori**	**Note**	**Congruenze / commenti**
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA								
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "**0**"	Campo obbligatorio	
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre "**SINIS**"	Campo obbligatorio	
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre "**32**"	Campo obbligatorio	
IDENTIFICATIVO FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO (ENTE / OPERATORE ASSICURATIVO)								
4	9	24	16	Codice fiscale	AN	Se è numerico deve essere **allineato a sinistra**	Campo obbligatorio	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona fisica)								
5	25	50	26	Cognome	AN		Questi campi sono obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica. Pertanto non devono essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica	
6	51	75	25	Nome	AN			
7	76	76	1	Sesso	AN	Valori ammessi: M = Maschio F = Femmina		
8	77	84	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"		
9	85	124	40	Comune o Stato estero di nascita	AN			
10	125	126	2	Provincia di nascita	AN	In caso di Stato estero, indicare "EE"		
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona non fisica)								
11	127	186	60	Denominazione	AN	Denominazione del soggetto obbligato	Questi campi sono obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica. Pertanto non devono essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica.	
12	187	226	40	Comune della sede legale	AN	Comune della sede legale del soggetto obbligato		
13	227	228	2	Provincia della sede legale	AN	Sigla della provincia della sede legale del soggetto obbligato		
ESTREMI DELLA FORNITURA								
14	229	232	4	Anno di riferimento	NU	Da indicare nel formato "AAAA"	Campo obbligatorio	
CARATTERI DI CONTROLLO								
15	233	367	135	Filler	AN	Da impostare a spazi		
16	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "**A**"	Campo obbligatorio	
17	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Campo obbligatorio	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LIQUIDAZIONE SINISTRI								
TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO - IDENTIFICAZIONE DEL SINISTRO								
Progressivo	**Posizione**		**Lunghezza**	**Descrizione campo**	**Tipo di dato**	**Formato e valori**	**Note**	**Congruenze / commenti**
	da	**a**						
IDENTIFICATIVO RECORD								
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "**1**"	Campo obbligatorio	
IDENTIFICAZIONE DEL SINISTRO								
2	2	16	15	Progressivo record	NU	Progressivo record	Campo obbligatorio	E' un valore numerico, assegnato dall'Ente. E' univoco all'interno del file e deve essere riportato in tutti i record di dettaglio "2" (Beneficiari) e "3" (Soggetti prestatori di servizi) che fanno riferimento allo stesso sinistro.
3	17	46	30	Numero sinistro	AN	Numero del univoco del sinistro	Campo obbligatorio	E' il numero del sinistro che deve essere riportato in tutti i record di dettaglio 2 (Beneficiari) e 3 (Soggetti prestatori di servizi) che fanno riferimento allo stesso sinistro.
CARATTERI DI CONTROLLO								
4	47	367	321	Filler	AN	Da impostare a spazi		
5	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "**A**"	Campo obbligatorio	
6	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "**CR**" e "**LF**" (valori esadecimali "**0D**" "**0A**")	Campo obbligatorio	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LIQUIDAZIONE SINISTRI								
TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO - DATI DEL BENEFICIARI								
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note	Congruenze / commenti
	da	a						
IDENTIFICATIVO RECORD								
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "**2**"	Campo obbligatorio	
IDENTIFICAZIONE DEL SINISTRO								
2	2	16	15	Progressivo record	NU	Progressivo record	Campo obbligatorio	E' un valore numerico, assegnato dall'Ente. Deve corrispondere al valore riportato nel record di dettaglio "1" (Identificazione del sinistro)
3	17	46	30	Numero sinistro	AN	Numero del univoco del sinistro	Campo obbligatorio	E' il numero del sinistro riportato nel record di dettaglio "1" (Identificazione del sinistro)
IDENTIFICATIVO FISCALE DEL BENEFICIARIO DELL'EROGAZIONE								
4	47	62	16	Codice fiscale o partita IVA	AN	Se è numerico deve essere **allineato a sinistra**	Campo obbligatorio	
DATI RELATIVI ALLE SOMME LIQUIDATE								
5	63	71	9	Importo dell'erogazione	NU	Espresso in Euro (parte intera)	Campo obbligatorio	
6	72	79	8	Data della corresponsione delle somme erogate	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	Campo obbligatorio	
CARATTERI DI CONTROLLO								
7	80	367	288	Filler	AN	Da impostare a spazi		
8	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "**A**"	Campo obbligatorio	
9	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "**CR**" e "**LF**" (valori esadecimali "**0D**" "**0A**")	Campo obbligatorio	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LIQUIDAZIONE SINISTRI									
TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO - DATI DEL SOGGETTO LE CUI PRESTAZIONI SONO STATE VALUTATE AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDATA									
Progressivo	**Posizione da**	**Posizione a**	**Lunghezza**	**Descrizione campo**	**Tipo di dato**	**Formato e valori**	**Note**	**Congruenze / commenti**
				IDENTIFICATIVO RECORD				
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "**3**"	Campo obbligatorio	
				IDENTIFICAZIONE DEL SINISTRO				
2	2	16	15	Progressivo record	NU	Progressivo record	Campo obbligatorio	E' un valore numerico, assegnato dall'Ente. Deve corrispondere al valore riportato nel record di dettaglio "1" (Identificazione del sinistro)
3	17	46	30	Numero sinistro	AN	Numero del univoco del sinistro	Campo obbligatorio	E' il numero del sinistro riportato nel record di dettaglio "1" (Identificazione del sinistro)
				DATI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI PRESTATORI DI SERVIZI				
4	47	62	16	Codice fiscale o partita IVA	AN	Se è numerico deve essere **allineato a sinistra**	Campo non obbligatorio	
				PERSONA FISICA				
5	63	88	26	Cognome	AN		Questi campi sono obbligatori nel caso in cui il soggetto prestatore di servizi sia una persona fisica e non sia possibile compilare il campo "Codice fiscale"	
6	89	113	25	Nome	AN			
7	114	114	1	Sesso	AN	Valori ammessi: *M = Maschio* *F = Femmina*		
8	115	122	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"		
9	123	162	40	Comune o Stato estero di nascita	AN			
10	163	164	2	Provincia di nascita	AN	In caso di Stato estero, indicare "EE"		
				PERSONA NON FISICA				
11	165	224	60	Denominazione	AN	Denominazione del soggetto prestatore di servizi	Questi campi sono obbligatori nel caso in cui il soggetto prestatore di servizi sia una persona non fisica e non sia possibile compilare il campo "Codice fiscale"	
12	225	264	40	Comune della sede legale	AN	Comune della sede legale del soggetto prestatore di servizi		
13	265	266	2	Provincia della sede legale	AN	Sigla della provincia della sede legale del soggetto prestatore di servizi		
				IDENTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE				
14	267	267	1	Tipologia della prestazione	NU	Valori ammessi: 1 = Servizi riparazione 2 = Servizi professionali 3 = Altro	Campo obbligatorio.	
15	268	276	9	Importo dell'erogazione al professionista	NU	Importo al netto di IVA in Euro parte intera	Campo obbligatorio	
				CARATTERI DI CONTROLLO				
16	277	367	91	Filler	AN	Da impostare a spazi		
17	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "**A**"	Campo obbligatorio	
18	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "**0D**" "**0A**")	Campo obbligatorio	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LIQUIDAZIONE SINISTRI								
TRACCIATO RECORD DI CODA								
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note	Congruenze / commenti
	da	a						
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA								
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre **"9"**	Campo obbligatorio	
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre **"SINIS"**	Campo obbligatorio	
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre "**32**"	Campo obbligatorio	
IDENTIFICATIVO FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO (ENTE / OPERATORE ASSICURATIVO)								
4	9	24	16	Codice fiscale	AN	Se è numerico deve essere **allineato a sinistra**	Campo obbligatorio	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (**da impostare solo nel caso di persona fisica**)								
5	25	50	26	Cognome	AN		Questi campi sono obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica. Pertanto non devono essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica	
6	51	75	25	Nome	AN			
7	76	76	1	Sesso	AN	Valori ammessi: M – Maschio F – Femmina		
8	77	84	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"		
9	85	124	40	Comune o Stato estero di nascita	AN			
10	125	126	2	Provincia di nascita	AN	In caso di Stato estero, indicare "EE"		
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (**da impostare solo nel caso di persona non fisica**)								
11	127	186	60	Denominazione	AN	Denominazione del soggetto obbligato	Questi campi sono obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica. Pertanto non devono essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica.	
12	187	226	40	Comune della sede legale	AN	Comune della sede legale del soggetto obbligato		
13	227	228	2	Provincia della sede legale	AN	Sigla della provincia della sede legale del soggetto obbligato		
ESTREMI DELLA FORNITURA								
14	229	232	4	Anno di riferimento	NU	Da indicare nel formato "AAAA"	Campo obbligatorio	
CARATTERI DI CONTROLLO								
15	233	367	135	Filler	AN	Da impostare a spazi		
16	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "**A**"	Campo obbligatorio	
17	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "**CR**" e "**LF**" (valori esadecimali "**0D**" "**0A**")	Campo obbligatorio	

07A01352

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 febbraio 2007.

Modifica degli stampati del dispositivo intrauterino Mirena, contenente il principio attivo levonorgestrel.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere del Pharmacovigilance Working Party, il gruppo europeo di farmacovigilanza;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza dell'AIFA reso nella seduta del 15 gennaio 2007;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 16/17 gennaio 2007;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati del dispositivo intrauterino Mirena;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo alla azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio del dispositivo intrauterino Mirena, autorizzato con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenente il principio attivo levonorgestrel, di integrare le informazioni del prodotto, riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo, secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per il dispositivo intrauterino Mirena — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determina. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2007

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.2 POSOLOGIA E METODO DI SOMMINISTRAZIONE.

Inserimento e rimozione.

Dopo un parto poiché il rischio di perforazione può aumentare l'inserimento dovrà essere rinviato fino alla completa involuzione dell'utero (vedi 4.4). In questi casi dovrebbe essere considerata la possibilità di rinviare l'inserzione a 12 settimane dopo il parto e comunque di non effettuarla prima di sei settimane.

4.3 CONTROINDICAZIONI.

Neoplasie per le quali sia nota o si sospetti un'influenza degli ormoni sessuali. (es. cancro del seno).

4.4 SPECIALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L'USO.

Gravidanze e gravidanze ectopiche con i dispositivi intrauterini.

«(...) Nelle utilizzatrici di Mirena il rischio di una gravidanza ectopica, pur essendo basso in assoluto, è relativamente aumentato (...).».

Cancro del seno.

Il rischio di cancro del seno nelle donne che utilizzano contraccettivi contenenti soltanto progesterone è probabilmente simile a quello associato ai contraccettivi orali combinati (COC). Tuttavia per le preparazioni contenenti solo progesterone l'evidenza si basa su una popolazione di utilizzatrici molto più piccola e pertanto è meno conclusiva di quella relativa ai COC. Una metanalisi che ha considerato i dati di 54 studi epidemiologici ha mostrato un lieve aumento del rischio relativo (RR=1,24) di cancro del seno in corso di trattamento con COC, principalmente per le donne che utilizzano preparazioni estro-progestiniche. (...).

Se durante l'utilizzazione di Mirena viene diagnosticata una neoplasia maligna influenzata dagli ormoni sessuali (es cancro del seno), deve essere presa in considerazione la rimozione del dispositivo. I rischi ed i benefici connessi con il mantenimento *in situ* di Mirena dovranno essere attentamente valutati caso per caso.

Perforazioni uterine.

Poiché il rischio di perfora (da inserire nella tabelle delle reazioni avverse nella SOC Sistema di riproduzione e seno) con la frequenza descritta come «non nota»:

ne uterina può aumentare nel periodo *postpartum*, dopo un parto l'inserimento dovrà essere rinviato fino alla completa involuzione dell'utero (comunque non prima di sei settimane e possibilmente 12 settimane dopo il parto (vedi 4.2).

4.8 EFFETTI INDESIDERATI.

Quando una donna diventa gravida con Mirena *in situ*, il rischio relativo di gravidanza ectopica è aumentato. In aggiunta, sono stati riportati casi di cancro alla mammella (frequenza non nota, vedere sezione 4.4 «Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego»).

Foglio illustrativo.

Posologia e metodo di somministrazione.

Inserimento e rimozione.

Dopo un parto poiché il rischio di perforazione può aumentare l'inserimento dovrà essere rinviato fino alla completa involuzione dell'utero (vedi Speciali avvertenze e precauzioni d'uso). In questi casi dovrebbe essere considerata la possibilità di rinviare l'inserzione a 12 settimane dopo il parto e comunque di non effettuarla prima di sei settimane.

Controindicazioni.

Neoplasie per le quali sia nota o si sospetti un'influenza degli ormoni sessuali. (es. cancro del seno).

Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.

Gravidanze e gravidanze ectopiche con i dispositivi intrauterini.

«(...) Nelle utilizzatrici di Mirena il rischio di una gravidanza ectopica, pur essendo basso in assoluto, è relativamente aumentato (...).».

Cancro del seno.

Il rischio di cancro del seno nelle donne che utilizzano contraccettivi contenenti soltanto progesterone è probabilmente simile a quello associato ai contraccettivi orali combinati (COC). Tuttavia per le preparazioni contenenti solo progesterone l'evidenza si basa su una popolazione di utilizzatrici molto più piccola e pertanto è meno conclusiva di quella relativa ai COC. Una metanalisi che ha considerato i dati di 54 studi epidemiologici ha mostrato un lieve aumento del rischio relativo (RR=1,24) di cancro del seno in corso di trattamento con COC, principalmente per le donne che utilizzano preparazioni estro-progestiniche. (...).

Se durante l'utilizzazione di Mirena viene diagnosticata una neoplasia maligna influenzata dagli ormoni sessuali (es cancro del seno), deve essere presa in considerazione la rimozione del dispositivo. I rischi ed i benefici connessi con il mantenimento *in situ* di Mirena dovranno essere attentamente valutati caso per caso.

Perforazioni uterine.

Poiché il rischio di perforazione uterina può aumentare nel periodo *postpartum*, dopo un parto l'inserimento dovrà essere rinviato fino alla completa involuzione dell'utero (comunque non prima di sei settimane e possibilmente dodici settimane dopo il parto (vedi Posologia e metodo di somministrazione).

Effetti indesiderati.

Quando una donna diventa gravida con Mirena *in situ*, il rischio relativo di gravidanza ectopica è aumentato. In aggiunta, sono stati riportati casi di cancro alla mammella (frequenza non nota, vedere sezione «Avvertenze speciali e precauzioni d'uso»).

07A01350

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 5 febbraio 2007, n. **1.**

Premi nazionali per la traduzione - Edizione 2007.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Al Ministero degli affari esteri - D.G.P.C.

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale scambi culturali

Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo scambi

Alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

All'Associazione italiana traduttori interpreti

All'Associazione italiana editori

All'Unigec Confapi

All'Associazione librai italiani

All'Unione stampa periodica italiana

Alla Federazione italiana editori giornali

Alla Federazione nazionale stampa italiana

Al sindacato nazionale scrittori

All'Unione nazionale scrittori

Al sindacato libero scrittori

All'associazione italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi

Si informa che, nell'ambito delle misure a favore della traduzione disposte da questo Ministero con decreto 4 febbraio 1988 (soggiorni di studio per traduttori, organizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, incontri, informazione, studio, ricerca e documentazione sui problemi della traduzione e sulla professionalità dei traduttori), sono stati istituiti i «Premi nazionali per la traduzione».

Una commissione di esperti presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali esprimerà pareri sulla assegnazione dei premi e sulla programmazione delle altre iniziative sopra menzionate che si avvarranno dei supporti operativi di un apposito «Centro per i traduttori e per le iniziative a favore delle traduzioni», già operante presso questo Servizio.

Si riportano qui di seguito le norme del regolamento relativo ai «Premi», con preghiera di volerle diffondere negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 1.

«I Premi nazionali per la traduzione» sono conferiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, su conforme e motivato parere della commissione di cui sopra, per l'importo complessivo di euro 61.972,00 (*) e con la seguente articolazione:

A) quattro premi indivisibili dell'importo di euro 12.911,00 ciascuno da conferire, quale riconoscimento di superiore merito per l'attività svolta, rispettivamente a:

1) un traduttore in italiano di una o più opere da altra lingua (classica o moderna o dialetto);

2) un traduttore in lingua straniera di una o più opere in italiano (o in dialetto);

3) un editore italiano per opere tradotte da altre lingue (classiche o moderne) o dialetto;

4) un editore straniero per opere in italiano (o in dialetto) tradotte in altre lingue.

B) fino a quattro Premi speciali indivisibili di importo non inferiore ad euro 2.582,00 ciascuno, da conferire in riconoscimento degli elevati apporti culturali o professionali o tecnici o metodologici, realizzati nell'ambito e in supporto del tradurre informazioni, messaggi, normative già concepiti in altra lingua o dialetto, o nella traduzione di testi non primariamente destinati alla pubblicazione o che afferiscano a mezzi della comunicazione di ogni altra specie, acquisiti per iniziativa individuale o nell'ambito di attività di imprese, enti, amministrazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

Art. 2.

Agli effetti della deliberazione sul conferimento dei Premi, la commissione si atterrà ai criteri qui di seguito indicati:

Le espressioni «editore», «traduttore», «traduzione», sono riferite non soltanto a produttori e prodotti editoriali convenzionalmente resi pubblici per mezzo della stampa, ma ad ogni attività intesa a riformulare, per opera dell'ingegno, il testo di qualsivoglia informazione o messaggio in ulteriori e differenti linguaggi, indipendentemente dalla loro natura (letteraria, scientifica, pragmatica) e dai mezzi di comunicazione cui vengano affidati;

per i traduttori si ritengono meritevoli di riconoscimento le opere che consentono di rilevarne la spiccata personalità e la funzione di mediatori culturali. La figura del traduttore si contraddistingue per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza di percorsi metodologici, che si fondino su scelte motivate all'interno di due sistemi — non solo di ordine linguistico e tecnico — dal cui confronto scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti omologici;

(*) La suddetta somma potrà essere ridotta con riferimento alla disponibilità di bilancio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

per gli editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale delle iniziative caratterizzate, se stranieri, da una particolare attenzione per la diffusione della ricerca scientifica e della cultura italiana all'estero; se italiani, da linee e programmi nei quali le traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alle condizioni nelle quali essa operi, rivestano un ruolo particolarmente significativo.

Art. 3.

La commissione procede con motivate delibere in ordine al conferimento dei Premi sulla base delle proposte, degli orientamenti e delle valutazioni autonomamente elaborati nel proprio seno, attenendosi ai criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento, anche in assenza di domanda o formale atto di candidatura. Proposte concernenti operatori, opere ed attività relative alla traduzione, che si ritengano meritevoli di riconoscimento, potranno essere inviate, anche a cura degli interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, corredate di ogni elemento ed informazione atti a facilitarne la valutazione.

Le proposte devono essere inviate al Ministero per i beni e le attività culturali - Area 4 - Archivi e biblioteche - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Istituto per il libro - Segreteria della commissione per i premi nazionali per la traduzione - Via dell'Umiltà, 33 - 00187 Roma.

Art. 4.

La commissione delibera in ordine al conferimento dei premi sulla base delle articolate proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico composto dagli esperti.

Per ciascuna edizione dei premi, il comitato elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei votanti, un relatore che, con mandato annuale non rinnovabile, ne coordina altresì i lavori.

Il Ministero degli affari esteri è pregato di voler inviare copia della presente circolare, oltre che alle rappresentanze italiane all'estero, anche agli Istituti italiani di cultura, alla rappresentanza italiana presso la Unione europea ed alla Commissione dell'Unione europea - Unità X - Cultura.

Art. 5.

I nomi dei vincitori saranno resi noti attraverso i mezzi della comunicazione.

Art. 6.

La presente circolare sarà inviata agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2007

Il direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali
SCALA

07A01389

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il comune di Alì (Messina) ha richiesto ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 268-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'attivazione della procedura straordinaria, per fronteggiare ulteriori passività.

Detta disposizione prevede che la procedura sopraindicata può essere attivata qualora l'ente locale, dopo l'approvazione del rendiconto da parte dell'organo straordinario della liquidazione non abbia raggiunto un reale risanamento finanziario.

Ai sensi del comma 2 del predetto articolo la prosecuzione della gestione del dissesto deve essere affidata ad un apposito organo nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

Il comma 3 dell'art. 268-*bis* prevede che tale organo sia composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Il componente proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato è il dott. Ferdinando Coglitore. I rimanenti due componenti sono il dott. Antonino Caminiti ed il dott. Giovanni Di Leo i quali sono stati individuati sulla base dell'esperienza professionale e dell'adeguata preparazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 2007 il dott. Ferdinando Coglitore, il dott. Antonino Caminiti ed il dott. Giovanni Di Leo, sono stati nominati componenti della commissione per la prosecuzione della gestione della liquidazione del comune di Alì (Messina), con i poteri ed i compensi previsti dal comma 4 dell'art. 268-*bis* del sopraccitato testo unico.

07A01198

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Procura generalizia delle Suore di Nostra Signora del Perpetuo soccorso, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 gennaio 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Procura generalizia delle Suore di Nostra Signora del Perpetuo soccorso, in Roma.

07A01334

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Parrocchia Gesù Eucaristico, in Montalto di Castro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 gennaio 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia Gesù Eucaristico, con sede in Montalto di Castro (Viterbo).

07A01335

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 febbraio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3007
Yen	158,06
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5791
Corona ceca	28,245
Corona danese	7,4531
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,66755
Fiorino ungherese	253,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8879
Nuovo leu romeno	3,3800
Corona svedese	9,0933
Corona slovacca	34,590
Franco svizzero	1,6249
Corona islandese	88,20
Corona norvegese	8,1310
Kuna croata	7,3750
Rublo russo	34,2720
Nuova lira turca	1,8209
Dollaro australiano	1,6751
Dollaro canadese	1,5296
Yuan cinese	10,0773
Dollaro di Hong Kong	10,1642
Rupia indonesiana	11774,59
Won sudcoreano	1215,50
Ringgit malese	4,5444
Dollaro neozelandese	1,9053
Peso filippino	62,824
Dollaro di Singapore	1,9939
Baht tailandese	44,158
Rand sudafricano	9,3250

Cambi del giorno 12 febbraio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2956
Yen	157,94
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5791
Corona ceca	28,310
Corona danese	7,4537
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,66565
Fiorino ungherese	254,71
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9198
Nuovo leu romeno	3,3961
Corona svedese	9,1050
Corona slovacca	34,705
Franco svizzero	1,6238
Corona islandese	88,38
Corona norvegese	8,0955
Kuna croata	7,3548
Rublo russo	34,2140
Nuova lira turca	1,8301
Dollaro australiano	1,6745
Dollaro canadese	1,5177
Yuan cinese	10,0500
Dollaro di Hong Kong	10,1234
Rupia indonesiana	11716,76
Won sudcoreano	1214,82
Ringgit malese	4,5266
Dollaro neozelandese	1,8933
Peso filippino	62,428
Dollaro di Singapore	1,9933
Baht tailandese	43,727
Rand sudafricano	9,4401

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A001463

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione dello statuto, del regolamento di organizzazione e funzionamento e del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE) di Milano.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 ottobre 2006, sono stati approvati, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999, lo statuto, il regolamento di organizzazione e funzionamento e il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE) di Milano.

Per la consultazione del testo integrale dello statuto, del regolamento di organizzazione e funzionamento e del regolamento di amministrazione e contabilità si rinvia al sito internet: www.ense.it

07A01300

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione, comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'Organismo «OCE S.r.l.», in Roma.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 25 gennaio 2007, l'Organismo «OCE S.r.l.», via Ancona n. 21 - Roma, è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformita ai requisiti essenziali di sicurezza secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 10, ed a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A01067

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, all'Organismo Veneta Engineering Srl, in Verona

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 26 gennaio 2007 l'Organismo Veneta Engineering S.r.l., con sede in via Lovanio 8 - Verona, è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Aggregati leggeri - Parte 1 - aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione», «Aggregati leggeri - Parte 2 - Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati», «Aggregati per calcestruzzo», «Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico», «Aggregati per materiali leggeri legati e non legati con legnanti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade», «Aggregati per opere di protezione», «Aggregati per massicciate ferroviarie, «Aggregati per malte» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

07A01068

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione, comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'Organismo «Procontrol S.r.l.», in Milano.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 25 gennaio 2007, l'Organismo «Procontrol S.r.l.», via Inama n. 21 - Milano, è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza applicando le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

La presente autorizzazione integra il decreto del 5 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 19 luglio 2006 ed ha pari durata.

07A01069

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione, comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'Organismo SGS Italia S.p.a., in Milano.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 2 febbraio 2007, all'Organismo «SGS Italia S.p.a.», via G. Gozzi, 1/a, Milano è rinnovata l'autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione nonché a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 di cui ai pertinenti allegati del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

07A01301

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atossisclerol»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 176 del 26 gennaio 2007

Medicinale: ATOSSISCLEROL.

Titolare A.I.C.: Chemische Fabrik Kreussler & Co. GMBH con sede legale e domicilio in Rheingaustrasse 87-93, D-65203 - Wiesbadenbiebrich (Germania).

Variazione A.I.C.: Aggiunta/Sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Baxter Oncology GmbH sita in Kantstrasse 2 - D-33790 Halle/Westf. (Germania) per le fasi di produzione bulk e confezionamento primario.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022199032 - «1% soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale 2 ml;

AIC n. 022199071 - «3% soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01344

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acequin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 177 del 26 gennaio 2007

Medicinale: ACEQUIN.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Civitali, 1 - 20148 (Milano), codice fiscale n. 00748210150.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 027230061 - «1 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale 5 ml

varia in:

A.I.C. n. 027230061 - «5 mg/5ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale 5 ml

A.I.C. n. 027230073 - «1 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale 5 ml (sospesa)

varia in:

A.I.C. n. 027230073 - «5 mg/5ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale 5 ml (sospesa)

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01346

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pergidal»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 178 del 26 gennaio 2007

Titolare A.I.C.: Valeas ind. chim. farm. S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Vallisneri, 10, 20133 - Milano - codice fiscale 04874990155

Medicinale: PERGIDAL.

Variazione AIC: Modifica regime di fornitura (decreto legislativo n. 219/2006) - escluso automedicazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

E' autorizzata la modifica del regime di fornitura da «medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco» (SOP) a quello di «medicinale soggetto a prescrizione medica» (RR).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 032920011 - «7,3 g polvere per soluzione orale», 20 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01348

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trental»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 180 del 26 gennaio 2007

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano - codice fiscale 00832400154.

Medicinale: TRENTAL.

Variazione AIC: Riduzione del periodo di validità (B11);

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È approvata la modifica relativa alla riduzione del periodo di validità da 5 anni a 3 anni,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 022863068 - «600 mg compresse rivestite», 30 compresse.

I lotti già prodotti alla data della presente determinazione e riportanti la scadenza di 5 anni possono essere tenuti in commercio fino a 3 anni dalla data di fabbricazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01349

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stamaril Pasteur»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 181 del 26 gennaio 2007

Titolare A.I.C.: Sanofi pasteur MSD S.N.C. con sede legale e domicilio in 8, Rue Jonas Salk 69367 - Lion Cedex 07 (Francia)

Medicinale: STAMARIL PASTEUR.

Variazione AIC: Adeguamento Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026970020 - «polvere e solvente per sospensione iniettabile», 1 flacone 3 ml + siringa preriempita

varia in:

A.I.C. n. 026970020 - «polvere e solvente per sospensione iniettabile», 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita di solvente.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A01347

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

Adozione del codice di deontologia professionale dei periti agrari

Con delibera del 26 dicembre 2007 è stato adottato il codice di deontologia professionale dei periti agrari, quale completamento delle norme e delle leggi che si applicano a tutti i periti agrari nell'esercizio delle loro attività e nei rapporti tra di loro e con i terzi, contenente le modifiche apportate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il regolamento è stato depositato presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, i collegi provinciali e costituisce parte integrante del regolamento della professione di perito agrario.

07A01263

REGIONE PUGLIA

Variante normativa alle vigenti N.T.A. del piano regolatore generale del comune di Conversano

La giunta della regione Puglia con atto n. 15 del 23 gennaio 2007 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la Variante normativa alle vigenti N.T.A. del piano regolatore generale del comune di Conversano (Bari).

07A01229

Variante al P.R.G. adottata dal comune di Bari

La giunta della regione Puglia con atto n. 16 del 23 gennaio 2007 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la Variante al P.R.G. adottata dal Comune di Bari.

07A01230

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimenti concernenti i marchi d'identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, assegnatarie di marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato denuncia di smarrimento per il numero di punzoni riportato nella tabella:

N. marchio	Denominazione impresa	Sede	Punzoni smarriti
905NA	Eurotria di Ascione Baldassarre	Torre del Greco	1
909NA	Crispino Anna Maria	Napoli	2

Pertanto la Camera di commercio di Napoli con la determinazione dirigenziale n. 2220 del 3 novembre 2006 ha disposto la pubblicazione, diffidando gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli che ne curerà la deformazione.

07A01261

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta «Tre D, Metal Treatments S.r.l.», con sede in Reggio Emilia, via Martiri di Cervarolo n. 22, con numero caratteristico 72 RE, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia in quanto ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso.

Altresì l'impresa ha presentato come prescritto dall'art. 29, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 la denuncia di smarrimento di tre punzoni della dimensione dell'impronta di prima e seconda grandezza.

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, qualunque sia il titolo del loro possesso, dall'usarli e li si invitano a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia.

07A01262

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. (Legge comunitaria 2004)». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2007).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2007, alla pagina 14, seconda colonna, all'art. 3, comma 1, lettera *i)*, dove è scritto: «*i)* all'*articolo 7*, comma 5, secondo periodo ...», leggasi: «*i)* all'*articolo 77*, comma 5, secondo periodo ...».

07A01442

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-038) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

€ 1,00